

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

882^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-47

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 49-90

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 91-112

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

SULL'ESITO DI UNA VOTAZIONE RELATIVA AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

PRESIDENTE	1, 2
RIGONI (Mar-DL-U)	1, 2

PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLE CONDIZIONI DEL CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA DI LAMPEDUSA

PRESIDENTE	2, 3
ACCIARINI (DS-U)	2
STIFFONI (LP)	2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(255-379-623-640-658-660-B) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BAIO DOSSI (Mar-DL-U)	4
TOMASSINI (FI), relatore	5
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute .	5
DI GIROLAMO (DS-U)	6
BASTIANONI (Mar-DL-U)	6
DANIELI Paolo (AN)	7

SU DICHIARAZIONI DEL MINISTRO CALDEROLI

PRESIDENTE	Pag. 7
GIARETTA (Mar-DL-U)	7

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 255-379-623-640-658-660-B:

PRESIDENTE8, 9, 10 e <i>passim</i>
D'AMICO (Mar-DL-U)	8, 9, 14
TOMASSINI (FI), relatore	9
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute .	10
BASTIANONI (Mar-DL-U)	11
MASCIONI (DS-U)	12
MULAS (AN)	12, 13
SALZANO (UDC)	13
TREDESE (FI)	13, 14
BOLDI (LP)	14
DE PETRIS (Verdi-Un)	14
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	15

SULLA MORTE DI UN MILITARE DEL CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN

PRESIDENTE	16
VEGAS, vice ministro dell'economia e le finanze	16

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 126, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO

Stralcio degli articoli 2, 60 (commi da 1 a 3), 61 e 62 del disegno di legge n. 3613:

PRESIDENTE	16, 19
MORANDO (DS-U)	19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**DISEGNI DI LEGGE, ASSEGNAZIONE.
COMMISSIONI PERMANENTI, AUTO-
RIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE
DELL'ORDINE DEL GIORNO**

PRESIDENTEPag. 21

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

**(3623) Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n.
162, recante ulteriori misure per contrastare
i fenomeni di violenza in occasione di com-
petizioni sportive (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale):**

BOSCETTO (FI), relatore 22, 33, 35

VILLONE (DS-U) 24

CORTIANA (Verdi-Un) 26, 31, 32

* CALVI (DS-U) 26, 30

PETRINI (Mar-DL-U) 28

MACONI (DS-U) 29, 35, 36 e *passim*

NIEDDU (DS-U) 30

VALLONE (Mar-DL-U) 36, 37, 38 e *passim*

Verifiche del numero legale . . . 29, 35, 36 e *passim*

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2005 . . . 47**

ALLEGATO A

**DISEGNO DI LEGGE N. 255-379-623-640-
658-660-B:**

Articolo 1 e allegato 1 49

Articoli da 2 a 7 51

Articolo 8 ed emendamento 51

Articolo 9 57

Articolo 10 ed emendamento 57

Articolo 11 58

Articolo 12 ed emendamento 58

Articoli da 13 a 28 62

DISEGNO DI LEGGE N. 3623:

Ordine del giornoPag. 73

Articolo 1 del disegno di legge di conversione
e modificazioni apportate in sede di conver-
sione 74

Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162:

Articolo 1 ed emendamenti 78

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 1 88

ALLEGATO B

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 91**

CONGEDI E MISSIONI 99

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 99

Assegnazione 100

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 101

Trasmissione di atti 101

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 102

INTERROGAZIONI

Annunzio 46

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 102

Interrogazioni 102

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 6 ottobre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,03 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'esito di una votazione relativa al disegno di legge n. 3328

RIGONI (*Mar-DL-U*). Nella votazione finale del disegno di legge n. 3328, svolta con procedimento elettronico nella seduta antimeridiana, il suo voto era contrario e non favorevole com'è stato erroneamente registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

**Per comunicazioni del Governo sulle condizioni del
Centro di permanenza temporanea di Lampedusa**

ACCIARINI (*DS-U*). Chiede che il ministro dell'interno Pisanu riferisca al più presto in Aula sulla situazione del CPT di Lampedusa per l'accoglienza degli immigrati clandestini, avendo già in passato risposto ad atti di sindacato ispettivo in maniera evasiva e non rispondente alla realtà. Dopo avere ricordato che insieme alla senatrice De Zulueta ha cercato più volte di effettuare un sopralluogo nel suddetto CPT, ritiene che la risposta agli interrogativi sorti dopo le recenti notizie di stampa dovrebbe essere di natura politica, oltre che giudiziaria e amministrativa.

STIFFONI (*LP*). Premesso che insieme ad altri senatori del suo Gruppo si è recato a visitare senza preavviso il Centro di Lampedusa, predisposto per accogliere un certo numero di immigrati clandestini, bisogna dare atto che gli agenti di polizia, il personale medico e infermieristico e gli operatori dell'associazione di volontariato garantiscono condizioni adeguate e civili e soprattutto tutelano l'integrità degli stessi clandestini. Evidentemente le strumentalizzazioni appaiono solo su certi organi di stampa. (*Commenti della senatrice Acciarini*).

PRESIDENTE. Quando il Ministro interverrà in Aula, ognuno avrà la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(255-379-623-640-658-660-B) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e che nella seduta antimeridiana del 4 ottobre, dopo la conclusione della discussione generale, hanno avuto luogo le repliche. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che gli articoli 2 e 4 non sono stati modificati.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 3, 5, 6 e 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento ad esso riferito.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). In considerazione delle difficoltà evidenziate da talune Regioni per le carenze nella copertura finanziaria di un provvedimento che stabilisce una diversa raccolta di sangue sul territorio e che recepisce solo in parte la normativa comunitaria, chiede chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo, anche perché il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati grazie al contributo dell'opposizione.

TOMASSINI, *relatore*. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge a condizione che siano approvati alcuni emendamenti soppressivi, che lui doverosamente ha presentato in Aula. In particolare, l'emendamento 8.1 sopprime la norma che estende ai lavoratori non dipendenti la giornata di riposo compensativo non retribuito. Poiché tuttavia a titolo personale non è favorevole a tale emendamento, si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Anche il Governo si rimette all'Assemblea, condividendo le osservazioni della senatrice Baio Dossi e del relatore Tomassini, ma sollecita la rapida approvazione del disegno di legge, atteso ormai da anni.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento che sopprime una norma equa introdotta dalla Camera dei deputati che, oltre ad agevolare la raccolta di sangue, data l'età media più giovane dei lavoratori precari, favorisce anche maggiori controlli preventivi a salvaguardia della salute. Chiede pertanto all'Assemblea di votare in maniera difforme dal parere della Commissione bilancio.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Anche a nome del Gruppo della Margherita, dichiara il voto contrario all'emendamento soppressivo e auspica che il disegno di legge sia approvato definitivamente nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

DANIELI Paolo (*AN*). Per favorire la rapida entrata in vigore del disegno di legge, dichiara il voto contrario di Alleanza Nazionale all'emendamento 8.1.

Il Senato respinge l'emendamento 8.1 e approva gli articoli 8 e 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento ad esso riferito, su cui il relatore e il rappresentante del Governo si rimettono all'Assemblea.

Il Senato respinge l'emendamento 10.1 ed approva gli articoli 10 e 11.

Su dichiarazioni del ministro Calderoli

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Poiché alla Camera dei deputati il ministro Calderoli si è espresso, con tono vagamente intimidatorio, in senso offensivo rispetto alla libertà dei parlamentari che prendono parte alle votazioni a scrutinio segreto e rispetto all'imparzialità delle Amministrazioni di Camera e Senato, chiede alla Presidenza di smentire asserzioni che pongono in dubbio l'effettiva segretezza delle votazioni. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore De Paoli*).

PRESIDENTE. La smentita naturalmente può riguardare solo il Senato per rispetto dell'autonomia dell'altro ramo del Parlamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 255-379-623-640-658-660-B

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e dell'emendamento ad esso riferito.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). L'inusitata situazione fa registrare la presentazione da parte del relatore di un emendamento richiesto dalla Commissione bilancio su cui egli stesso è contrario e per il quale si rimette all'Assemblea, con l'assenso del Governo, prefigurandosi pertanto una violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Poiché il timore è che si possa instaurare una simile consuetudine nello scorcio finale della legislatura, a titolo personale dichiara il voto favorevole all'emendamento 12.1. (*Applausi del senatore Montagnino*).

TOMASSINI, *relatore*. Qualche volta può essere utile una maggiore elasticità per la copertura finanziaria di una legge di grande importanza per i cittadini. Per tali ragioni, ma anche per il fatto che la norma che si intende sopprimere non è onerosa data la partecipazione a titolo gratuito delle associazioni di volontariato al Centro nazionale per l'equa distribuzione degli emoderivati, anche sull'emendamento 12.1 si rimette alla valutazione dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 12.1 e approva gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 e 26.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 14, 19, 20, 23, 25, 27 e 28 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati e passa alla votazione finale.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Si conclude oggi il lungo *iter* di un disegno di legge atteso da oltre 15 anni, data l'inadeguatezza dell'attuale normativa ad assicurare la reperibilità e la sicurezza delle donazioni di sangue, che ora vengono garantite a livello sia regionale che nazionale con il pieno coinvolgimento delle associazioni dei donatori, compresi quelli di cellule staminali. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo della Margherita al disegno di legge, nonostante talune perplessità legate all'inadeguatezza della dotazione finanziaria, soprattutto per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MASCIONI (*DS-U*). Annuncia con soddisfazione il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra alla nuova disciplina che, intervenendo in un settore delicato e strategico per il Servizio sanitario nazionale, stabilisce il carattere volontario, periodico, responsabile, anonimo e gratuito della donazione del sangue, riconosce il ruolo svolto dalle associazioni dei donatori e ha, tra le proprie finalità, lo sviluppo della medicina trasfusionale, del sistema urgenza-emergenza, dei trapianti, nonché di specifici programmi di diagnosi e cura per pazienti ematologici e oncologici. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MULAS (*AN*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale ad un provvedimento, condiviso da tutte le forze politiche, che detta fondamentali principi etici cui deve essere informata la donazione del sangue e che è finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di farmaci emoderivati, rari ma preziosi per la vita di numerosi pazienti. (*Applausi dal Gruppo AN*).

SALZANO (*UDC*). I senatori dell'UDC voteranno a favore di un disegno di legge volto ad assicurare l'autosufficienza nazionale e regionale di sangue, a tutelare in modo più efficace la salute dei cittadini e a garantire condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale.

TREDESE (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore della nuova disciplina, sottolineando che le attività trasfusionali meritano un'attenzione costante e ulteriori interventi normativi.

BOLDI (*LP*). La Lega Padana voterà a favore di un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore e dalle associazioni dei donatori di sangue.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). I Verdi hanno contribuito alla stesura di un disegno di legge che interviene in un settore fondamentale per la vita delle persone e per il funzionamento del servizio sanitario nazionale.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). In dissenso dal proprio Gruppo voterà contro il disegno di legge perché le sue ottime e condivisibili finalità non possono giustificare la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria, sancito dall'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Non accogliendo le condizioni poste dalla Commissione bilancio, il Parlamento non viola una norma costituzionale ma si assume una responsabilità politica. (*Applausi dei senatori Tomassini, Salzano e Mascioni*).

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 255-379-623-640-658-660-B nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi FI, LP e DS-U).

PRESIDENTE. In attesa delle comunicazioni sul contenuto della legge finanziaria, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,01.

Presidenza del presidente PERA

Sulla morte di un militare del contingente italiano in Afghanistan

PRESIDENTE. A nome dell'intero Senato esprime il cordoglio alla famiglia del caporal maggiore Michele Sanfilippo, tragicamente perito in Afghanistan. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea. Si osserva un minuto di silenzio*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. A nome del Governo si associa alle parole di cordoglio del Presidente del Senato.

Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento Stralcio degli articoli 2, 60 (commi da 1 a 3), 61 e 62 del disegno di legge n. 3613

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a dare lettura delle determinazioni assunte dal Presidente del Senato alla luce del parere espresso

dalla 5^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2006, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, e preso atto della posizione del Governo. In ordine al profilo contenutistico del disegno di legge finanziaria, il testo appare nel complesso in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999. Tuttavia, anche tenuto conto delle valutazioni del Governo, il parere è contrario all'inserimento dell'articolo 2, nonché degli articoli 60 (limitatamente ai commi da 1 a 3), 61 e 62. Si dispone pertanto lo stralcio delle predette norme, che andranno a costituire autonomi disegni di legge; la Commissione bilancio regolerà gli eventuali effetti finanziari conseguenti allo stralcio. Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2006, la Presidenza ritiene che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 68, comma 1) siano sostanzialmente conformi alla disciplina vigente, segnalando che anche nella sessione di bilancio 2006-2008 si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in «finanziaria» sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il decreto-legge n. 203 del 2005 (A.S. n. 3617) e il disegno di legge finanziaria 2006 (A.S. n. 3613), dal momento che dal citato allegato recante lo schema di copertura si desume che tra le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2006 rientrano anche le maggiori entrate di cui al citato decreto-legge. Segnala peraltro che il disegno di legge finanziaria, al lordo del citato decreto-legge, presenta un *surplus* tra mezzi di copertura correnti ed oneri di natura correnti e quindi non pone problemi formali relativamente alla copertura degli oneri correnti. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2006) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale; per il 2007 e il 2008 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, coerentemente con l'indicazione in tal senso contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2006-2009, per cui il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno. (v. *Resoconto stenografico*).

MORANDO (DS-U). Condivide la valutazione sulla copertura della legge finanziaria e ritiene apprezzabile la decisione del Presidente di stralciare alcuni articoli, anche se la stessa sorte avrebbe dovuto essere riservata ad altre disposizioni del disegno di legge finanziaria, alcune non direttamente finalizzate al sostegno dell'economia, altre puramente ordinarie, altre ancora esplicative di effetti sui saldi solo a partire dal secondo anno del bilancio triennale. In Commissione bilancio ne è stato esplicitamente richiesto lo stralcio e pertanto, pur rispettando la decisione assunta dal Presidente del Senato, non può non rilevare che la stessa de-

termina conseguenze nefaste in ordine alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, rischiando di dare luogo ad una sessione di bilancio confusa ed esposta alle superficiali critiche della stampa sui cosiddetti assalti alla diligenza. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

**Disegni di legge, assegnazione
Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione
dell'ordine del giorno**

PRESIDENTE. Comunica che sono stati deferiti alla 5^a Commissione permanente in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, i disegni di legge n. 3613 (legge finanziaria per l'anno 2006), e n. 3614 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008); conseguentemente le Commissioni sono sin da questo momento autorizzate a convocarsi.

Discussione del disegno di legge:

(3623) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

BOSCETTO, *relatore*. Illustra dettagliatamente i contenuti del decreto-legge approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato a contrastare i fenomeni di violenza che hanno luogo in occasione delle manifestazioni sportive. In particolare, il divieto a recarsi a manifestazioni sportive per chi si è reso colpevole di atti di violenza viene esteso alle manifestazioni all'estero; vengono aumentate le sanzioni per gli atti di violenza; sono stabilite condizioni di sicurezza negli stadi di calcio; sono previste pesanti sanzioni che per chi vende biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali delle società ed inoltre viene istituito un osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni di violenza.

Presidenza del vice presidente SALVI

VILLONE (*DS-U*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità in riferimento all'applicabilità di alcuni divieti anche alle manifestazioni sportive all'estero, configurandosi un divieto di espatrio contrastante con l'articolo 16 della Costituzione; nonché per l'indicazione di requisiti troppo specifici, da «norma fotografia» per l'abilitazione degli stadi allo

svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Condivide le argomentazioni del senatore Villone: la contraddittorietà del testo e la sua evidente inefficacia testimoniano la necessità che le Camere possano approfondire le tematiche in oggetto e non essere costrette ad approvare testi concordati fuori del Parlamento.

CALVI (*DS-U*). I dubbi di costituzionalità sollevati dal senatore Villone sono ragionevoli, in particolare per quanto riguarda la limitazione all'espatrio. Il centrosinistra è favorevole alla definizione di dure forme di contrasto alla violenza negli stadi, ma ciò deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità e dei vincoli costituzionali. Anziché affrontare il problema con la più volte promessa normativa organica, il Governo presenta l'ennesimo provvedimento d'urgenza, contenente norme repressive ma inefficaci, caratterizzate anche da previsioni discutibili quali la cosiddetta flagranza differita. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Castagnetti*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). La violenza negli stadi è un problema sociale di grave entità, contro il quale è giusto che il Governo intervenga con provvedimenti d'urgenza. Tuttavia gli strumenti posti a disposizione delle forze dell'ordine per contrastare questo fenomeno devono essere calibrati nel rispetto dei principi costituzionali. Da questo punto di vista appaiono pienamente condivisibili i rilievi formulati dal senatore Villone in ordine al divieto di espatrio ed alla strana previsione che lega la sicurezza negli stadi a requisiti quali la promozione della squadra locale, almeno una volta negli ultimi venti anni, al campionato professionistico di serie A.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MACONI (*DS-U*), dispone la verifica del numero legale sulla pregiudiziale di costituzionalità avanzata dal senatore Villone. Avverte che Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,58, è ripresa alle ore 18,19.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale di costituzionalità formulata dal senatore Villone.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

NIEDDU (*DS-U*). Ritira l'ordine del giorno G1 poiché la questione è stata risolta questa mattina in altra sede.

CALVI (*DS-U*). Pur concordando, come tutti, sulla necessità di porre fine agli intollerabili atti di violenza negli stadi, che ogni domenica richiedono l'impiego di diverse centinaia di agenti delle forze dell'ordine e talvolta provocano danni e lesioni, non riesce a comprendere per quale ragione si debba ricorrere ad una normativa straordinaria quando le disposizioni del codice penale e di procedura penale predispongono gli strumenti – magari da rafforzare – necessari per la prevenzione e la repressione di tali reati. Peraltro, la reiterazione di ben tre decreti-legge e il conferimento di tre deleghe al Governo nell'arco della legislatura, con la teorizzazione addirittura del concetto di flagranza differita di reato e comunque con la previsione di gravi lesioni ai principi di legalità, dimostrano l'inutilità di tali strumenti e l'incapacità dell'attuale maggioranza di arginare il fenomeno. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CORTIANA (*Verdi-Un*). La necessità di intervenire legislativamente per frenare la violenza negli stadi come per risanare i disastrosi bilanci delle società sportive impone una riflessione di carattere generale, connessa all'eccessiva dipendenza delle attività sportive e soprattutto del calcio da un circuito perverso costituito dalla quotazione in borsa delle società, dalla pervasiva presenza degli *sponsor*, dalla conseguente spettacolarizzazione di ogni avvenimento, dalla diffusione del *doping* (in misura tale da indurre il sottosegretario Pescante a proporne la depenalizzazione in vista delle Olimpiadi, per fortuna non condivisa dal ministro Storace) e dalle frange estreme della tifoseria (che sono arrivate a provocare la sospensione di un *derby* nella Capitale pur di confermare il loro protagonismo). Anziché spezzare questo perverso circuito, il decreto-legge tende a confermare il ruolo in commedia di ciascuna di tali componenti, anche a costo della violazione di principi costituzionali di basilare importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, *relatore*. Non comprende le critiche dell'opposizione perché la possibilità di vietare l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e di obbligare taluni soggetti a presentarsi in un ufficio di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni è già passata al vaglio della Corte costituzionale; conseguentemente, l'ulteriore previsione di estendere il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero non può considerarsi in contrasto con la libertà costituzionale di circolazione e di espatrio.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Rinuncia ad intervenire.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge e sui relativi emendamenti (*v. Resoconto*

stenografico). Ricorda che l'ordine del giorno G1 è stato ritirato e passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, da intendersi illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 e 1.0.100.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.100 è improcedibile e passa alla votazione dell'emendamento 1.101. Su richiesta del senatore MACONI (DS-U), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,42, è ripresa alle ore 19,02.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.101. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.102, 1.105, 1.107 e 1.109. Vengono respinti anche gli emendamenti 1.103 (identico all'1.104), 1.106 e 1.108.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.110. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,30.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.110. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.111, 1.112, 1.123, 1.114, 1.115 e 1.121. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MACONI, il Senato respinge gli emendamenti 1.113, 1.116, 1.117, 1.119 e 1.120. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), è inoltre respinto l'emendamento 1.118.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento

1.122. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 12 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,01*).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,03*).

Sull'esito di una votazione relativa al disegno di legge n. 3328

RIGONI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sulla votazione che si è svolta stamattina sul disegno di legge n. 3328 in materia di risparmio risulta il mio voto favorevole. C'è stato un errore, mi sono sbagliato: il mio voto intendeva essere contrario. Vorrei che ne rimanesse traccia nel resoconto della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Rigoni, la sua dichiarazione resterà senz'altro a verbale.

Per comunicazioni del Governo sulle condizioni del Centro di permanenza temporanea di Lampedusa

ACCIARINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei richiedere la presenza in Aula del ministro Pisanu affinché ci riferisca sulla situazione del Centro di permanenza temporanea di Lampedusa.

In quest'Aula abbiamo più volte richiesto informazioni, attraverso interrogazioni ed interpellanze, sulle condizioni del Centro. Le risposte ci sono state date sempre in modo evasivo e molto spesso chiaramente in contrasto con la realtà.

In particolare, vorrei sottolineare che la senatrice De Zulueta ed io abbiamo avuto modo di segnalare all'Assemblea le difficoltà costanti interposte al nostro accesso al Centro di Lampedusa e le condizioni igienico-sanitarie veramente disastrose, che sono documentate, appunto, dalle nostre interrogazioni e dai nostri interventi.

Mi sembra opportuno che il Ministro venga in Aula e ci dica cosa sta realmente accadendo a Lampedusa. I diritti umani non sono negoziabili e non possono essere lasciati soltanto ad un'indagine di natura giudiziaria o amministrativa. Noi vogliamo che ci sia anche una risposta politica in quest'Aula da parte del Ministro.

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, la Presidenza solleciterà senz'altro il Ministro dell'interno nel senso da lei indicato.

STIFFONI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sullo stesso argomento?

STIFFONI (*LP*). Vorrei intervenire, se possibile, con un breve accenno sul medesimo argomento sollevato dalla senatrice Acciarini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ma in modo succinto.

STIFFONI (*LP*). La ringrazio, signor Presidente.

Vorrei far presente all'Assemblea – se qualcuno ancora non lo sa – che il Gruppo della Lega del Senato si è recato a Lampedusa a visitare il centro di prima accoglienza. Siamo andati senza essere stati annunciati, pertanto senza che lo sapessero né il prefetto, né le autorità del posto.

Al contrario di quanto sostiene la senatrice Acciarini, abbiamo potuto constatare che al Centro di Lampedusa, che è dimensionato per ospitare un certo numero di clandestini e che quindi ovviamente quando è sovrappollato può registrare problemi di capienza, i pasti venivano forniti in maniera assolutamente civile e che le stanze erano assolutamente pulite, che addirittura i dormitori erano forniti di aria condizionata per dei clandestini che sono arrivati in Italia con determinati sistemi.

Faccio presente soprattutto l'abnegazione della Polizia, degli infermieri del Centro e di quella associazione di volontariato che mi sembra ricordare si chiamasse «La Misericordia», che si prodigano in maniera totale e con completa abnegazione per tutelare, dal punto di vista fisico, l'integrità dei clandestini sbarcati a Lampedusa.

Questo, signor Presidente, per dire alla senatrice Acciarini che tutto il male lo si legge soltanto su certi giornali.

PRESIDENTE. Quando ci sarà, spero rapidamente, la risposta del Ministro agli strumenti parlamentari presentati sull'argomento, ciascuno avrà modo di esprimere il proprio punto di vista in proposito.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge

(255-379-623-640-658-660-B) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 255-379-623-640-658-660-B, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 4 ottobre si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condi-

zione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano soppressi gli articoli 8, comma 1, 10, comma 3, e 12, comma 2».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 8.1, 10.1 e 12.1 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, rilevandone l'idoneità a recepire le condizioni espresse lo scorso 15 giugno in relazione al testo».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il testo di questo articolo alla Camera è passato anche grazie agli emendamenti che sono stati presentati dall'opposizione e noi ribadiamo la volontà di votare a favore del provvedimento, riconfermando questi emendamenti. Tuttavia, poiché le Regioni hanno sollevato un problema di copertura finanziaria per questa legge, vorrei sapere dal Governo e dal relatore come pensano di affrontare una diversa organizzazione della raccolta del sangue sul nostro territorio visto che, come dicevo, dalle Regioni è stato sollevato un problema di non completa copertura finanziaria.

Pongo anche un altro interrogativo al Governo: in data 19 agosto 2005 è stato presentato un decreto legislativo in attuazione della direttiva comunitaria sulle norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; poiché questa normativa non è stata completamente recepita, vorrei sapere se c'è una disponibilità ad accoglierla, almeno nelle parti che il Governo dovrà rendere applicative della legge che stiamo per approvare oggi.

È importante perché non vorremmo che i principi che si affermano nel disegno di legge, sui quali siamo totalmente d'accordo, fossero poi smentiti in parte per la non totale copertura finanziaria, in parte dal recepimento della direttiva europea.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TOMASSINI, *relatore*. Signor Presidente, mi soffermo sull'emendamento sul quale è intervenuta la senatrice Baio Dossi, che è stato oggetto di particolare discussione. Esso fa riferimento al riposo compensativo – e dunque non retributivo – che, secondo quanto previsto anche dalle norme della Comunità Europea, con questo provvedimento verrebbe esteso anche a coloro che non hanno la funzione di dipendenti.

La Commissione bilancio ritiene che questa norma determini un costo aggiuntivo, in considerazione del fatto che quando fu reperita la copertura alla legge n. 107 del 1990, da cui ovviamente il disegno di legge oggi all'esame discende, i meccanismi di bilancio di allora non prevedevano l'autocopertura. In questo caso è dunque evidente che, nell'ambito di una donazione, il riposo compensativo non è neanche minimamente paragonabile al costo effettivo di acquisto di una trasfusione.

Come relatore mi sono limitato ad ottemperare alla richiesta della Commissione bilancio e in tal senso ho presentato un emendamento soppressivo della norma approvata, a norma di Regolamento, dalla Camera dei deputati.

Pertanto, se quest'Aula approvasse il mio emendamento, il disegno di legge dovrebbe essere riesaminato dalla Camera dei deputati. Poiché in realtà non sono d'accordo con l'approvazione dell'emendamento, così come del resto ho sempre avuto modo di dichiarare in Commissione, mi rimetto al voto che l'Aula esprimerà al riguardo.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, condivido le preoccupazioni della senatrice Baio Dossi e le argomentazioni portate dal senatore Tomassini. Ritengo che si sia ormai giunti al momento di assumere una decisione finale, considerato che il provvedimento è da molti anni all'esame del Parlamento. Credo che questa legislatura si possa caratterizzare anche per aver manifestato, com'è accaduto in questa seduta per la disponibilità dei parlamentari dell'opposizione, una sostan-

ziale unità di comportamento su un argomento di rilievo come quello del sangue.

Faccio dunque mie le osservazioni formulate dal senatore Tomassini, per cui anche il Governo si rimetterà alla volontà dell'Aula, in modo da lasciare ad ognuno la possibilità di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento richiesto dalla Commissione bilancio intende cancellare una norma introdotta alla Camera in base alla quale, come veniva detto, anche ai lavoratori precari viene riconosciuta la possibilità del riposo compensativo, secondo quanto già oggi avviene per i lavoratori dipendenti.

Riteniamo che questa norma sia giusta e che consenta di raggiungere due risultati importanti. Da un lato, poiché i lavoratori precari sono in genere giovani e dunque per certi versi spesso i più idonei a donare sangue, è difficile che incontrino ostacoli di carattere sanitario; la capacità di raccolta di questi donatori è molto alta ed il sangue donato è di ottima qualità. Dall'altro, in questa maniera si instaura anche una metodologia di prevenzione e di controllo del proprio stato di salute che, come sappiamo, si ottiene attraverso gli esami clinici che vengono fatti ad ogni donatore.

Quindi, la cultura del controllo e della prevenzione relativamente alla propria salute viene diffusa anche fra soggetti che spesso, proprio per le tipologie di lavoro che svolgono, hanno una certa difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

La questione posta dalla Commissione bilancio potrebbe anche essere pertinente, ma chiedo qui ai colleghi, che a volte hanno votato per motivi meno nobili contro le argomentazioni della Commissione bilancio, di farlo questa volta per una causa giusta, ovvero quella di licenziare una legge che tutto il Paese, ed in particolare i donatori di sangue e il servizio salute aspettano, in modo da non far passare inutilmente anche questa legislatura.

Per queste ragioni, il mio voto sull'emendamento 8.1 sarà contrario.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita voterà contro l'emendamento 8.1, ritenendo che la norma introdotta dalla Camera sia qualificante.

Riteniamo dunque che il provvedimento debba essere approvato nell'impianto pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e che non debba essere soppresso il riferimento al decreto legislativo n. 276 del 2003.

DANIELI Paolo (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI Paolo (*AN*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario di Alleanza Nazionale perché è troppo importante che il provvedimento sia approvato definitivamente e non ritorni alla Camera, pur apprezzando gli intenti dell'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento – il 10.1 – del relatore, rispetto al quale immagino valgano le stesse argomentazioni precedentemente svolte e pertanto, anche su tale emendamento, il relatore ed il Governo si rimettono all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Su dichiarazioni del ministro Calderoli

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, stiamo votando e abbiamo votato anche questa mattina su un provvedimento su cui si era re-

gistrata qualche tensione. Erano riecheggiate in quest'Aula parole apparse offensive della dignità del Parlamento, ma un appropriato intervento del Capogruppo di Forza Italia ha ristabilito un rapporto corretto nel nostro lavoro parlamentare.

Ora, mentre noi stiamo votando, così come sta avvenendo alla Camera, anche con voto segreto, perviene notizia, dalle agenzie di stampa, della seguente affermazione di un Ministro in carica della Repubblica italiana, il quale dichiara: «I franchi tiratori non ci sono, perché tutti sanno che il voto segreto, in realtà, tanto segreto non è». Chi parla è il ministro leghista Roberto Calderoli. «Il voto» – egli rileva – «si fa con delle macchine e dietro le macchine ci sono uomini e gli uomini sono quelli dell'informatica del Senato come della Camera».

Signor Presidente, credo non ci sia bisogno di alcun commento: sono dichiarazioni offensive della libertà del Parlamento; sono dichiarazioni offensive dell'imparzialità delle amministrazioni della Camera e del Senato; sono affermazioni che assumono un tono vagamente intimidatorio e mafioso, che dovrebbero far vergognare il Ministro che le ha pronunciate.

Naturalmente, chiedo alla Presidenza di dare la più solenne smentita di queste stupidaggini, che restano, però, con la gravità di una intimidazione al Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore De Paoli*).

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, per quanto riguarda la Camera, non sono in grado né di confermare né di smentire per una ragione preminente, e cioè che sono *interna corporis* dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il Senato, verificheremo che il dispositivo elettronico che deve registrare il voto segreto lo faccia effettivamente in modo segreto.

Rispondo scherzosamente, perché comprendo il senso del suo intervento, senatore Giaretta.

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 255-379-623-640-658-660-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intendo richiamare l'attenzione dell'Aula su quanto sta avvenendo. Siccome ci prepariamo ad una difficile stagione di fine legislatura e qualcuno di noi ha già vissuto questi momenti, è bene fare attenzione.

Vi è un parere favorevole sul disegno di legge alla nostra attenzione da parte della Commissione bilancio, subordinato alla condizione che venissero soppressi alcuni commi, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Succede, in quest'Aula, che il relatore ha presentato gli emendamenti soppressivi richiesti dalla Commissione bilancio, dopodiché si assiste al fatto, in verità un po' strano, che il relatore si rimette all'Aula sugli emendamenti da lui stesso presentati e che il Governo, non vorrei usare un'espressione pesante dicendo che si rende complice, ma comunque acconsente a che in quest'Aula si violi l'articolo 81 della Costituzione.

Ritengo ciò sempre molto grave e temo particolarmente che questo possa diventare l'andazzo in quest'Aula nella fase finale della legislatura.

Dunque, per quel che mi riguarda, dopo aver provato a richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla violazione dell'articolo 81, che con il consenso del relatore e del Governo si starebbe per consumare, preannuncio il mio personale voto favorevole all'emendamento 12.1. (*Applausi del senatore Montagnino*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TOMASSINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare che il collega Di Girolamo, appartenente all'opposizione, ha poc'anzi affermato che e volte violare l'articolo 81 della Costituzione è un fatto importante e giustificato dal tipo di provvedimento che si va a votare e che altre volte la si è violata in maniera molto meno nobile.

Il nostro Regolamento prevede che sia l'Aula – sovrana – ad esprimersi in alcune situazioni, anche perché a volte quel tipo di giudizio viene espresso magari da una minoranza non perfettamente al corrente di ciò che va a normare.

Per quanto riguarda l'emendamento in questione, significa non garantire alle associazioni di volontariato, che sono quelle più fortemente rappresentative dell'atto della donazione nell'emotrasfusione (quindi del donare la vita per la vita), di sedere a titolo gratuito e non ricompensato nel Centro nazionale che deve garantire una distribuzione equa degli emoderivati.

È per questo motivo che, da un lato, certo, come relatore devo ottemperare alle richieste della Commissione bilancio, ma ho, pieno e legittimo, il diritto di rimettermi all'Aula, così come intendo fare; ovviamente, l'Aula si esprimerà in proposito. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se conferma l'orientamento espresso dal relatore sull'emendamento 12.1 di rimettersi all'Assemblea.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea anche sull'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

L'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Gli articoli 19 e 20 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

L'articolo 23 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

L'articolo 25 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Poiché gli articoli 27 e 28 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si conclude oggi, finalmente, l'*iter* di questo disegno di legge, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che ha avuto in questi anni un percorso difficile nei due rami del Parlamento.

Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, data l'inadeguatezza dell'attuale normativa in materia che risale alla legge n. 107 del 1990. L'esperienza di questi quindici anni ha evidenziato, infatti, vistosi limiti e criticità cui questo nuovo testo ha inteso fornire opportune risposte, grazie ai contributi qualificanti dei Gruppi di maggioranza e di opposizione.

Uno dei cardini della nuova legge è il perseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza a livello regionale e nazionale per la disponibilità di sangue, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini italiani. Quanto alle richiamate criticità emerse in passato, ci si riferisce in particolare al problema della sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, che ora viene garantita dalla correttezza delle procedure e dei controlli. La triste vicenda del sangue infetto e delle tante vittime che hanno perso la vita a causa di errori umani è, infatti, ancora presente nella nostra memoria.

L'altra grande questione riguarda il miglioramento dell'organizzazione del frammentato sistema trasfusionale, che si intende rendere più efficiente attraverso il pieno coinvolgimento delle associazioni dei donatori.

Un importante aspetto che intendiamo evidenziare è quello che riguarda le attività dei donatori di cellule staminali emopoietiche e la possibilità di donare il sangue del cordone ombelicale, che riteniamo essere un punto decisivo e qualificante di questo provvedimento.

Inoltre, resta sempre attuale, e se possibile rafforzato, il riconoscimento dell'importanza sociale, oltre che sanitaria, della donazione di sangue ed il principio della gratuità della donazione stessa, la cui natura non può essere commerciale o di profitto.

In definitiva, possiamo dire che quello che giunge oggi al voto finale è un provvedimento valido nei suoi obiettivi e nei suoi contenuti, sul quale il Gruppo della Margherita esprime il proprio assenso. Tuttavia – intendo ricordarlo, signor Presidente, prima di concludere – un grande interroga-

tivo grava su questa legge; esso riguarda la dotazione finanziaria, che non appare adeguata a far fronte ai compiti riservati alle Regioni.

Su questo decisivo aspetto credo che il Governo dovrà offrire tutte le garanzie; diversamente si farebbe concreto il rischio della inoperatività della legge stessa, e credo che non sia questo ciò che noi intendiamo nel dare il nostro voto favorevole come Aula del Senato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MASCIONI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (*DS-U*). Signor Presidente, in effetti la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati era molto attesa, e per il tempo trascorso (quindici anni dal varo della legge n. 107 del 1990), e per la necessità di dare nuovo slancio a questo delicatissimo e strategico settore della nostra sanità.

Senza di esso, lo stesso Servizio sanitario nazionale non avrebbe alcuna possibilità di sopravvivenza.

Sui contenuti vorrei sottolineare innanzitutto il rafforzamento dei principi etici (l'orgoglio delle centinaia di migliaia di donatori e garanzia per la salute dei cittadini), principi che riguardano la volontarietà della donazione, periodica e responsabile, anonima e gratuita. Su questo si basa la forza dell'associazionismo che rappresenta una straordinaria ricchezza morale ed un patrimonio sociale inestimabile.

Allo stesso associazionismo è assegnato dalla legge un ruolo di assoluta considerazione. Infatti, una rappresentanza delle associazioni e delle federazioni dei donatori sarà nel comitato direttivo del Centro nazionale sangue; organismo che dovrà lavorare per il fondamentale obiettivo dell'autosufficienza nazionale e che si occuperà di supportare il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

L'importanza del settore è molto evidente. Si pensi soltanto ad alcune finalità della legge che stiamo per approvare: lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. Mi sembra che questo dimostri quanto sia strategico e importante il tema che stiamo affrontando. Tralascio altri aspetti, che caratterizzano il provvedimento, ben illustrati dal relatore Tomassini e in sede di discussione generale dai colleghi, in particolare dai senatori Baio Dossi e Di Girolamo.

La volontà di aggiornare dal punto di vista legislativo il settore trasfusionale nell'arco della legislatura ha consentito oggi di raggiungere l'obiettivo. Di qui la nostra soddisfazione nell'esprimere un voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MULAS (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, il sangue, i suoi derivati e componenti sono farmaci estremamente preziosi perché rari; non si trovano in farmacia. Per averli sono necessari dei donatori che, come in Italia, donano il sangue in modo anonimo, gratuito e volontario. Se ne trova poco: in Italia non abbiamo ancora raggiunto l'autosufficienza. Sono farmaci preziosi perché sono salvavita. In molte occasioni, se mancasse il sangue, tante vite non potrebbero essere salvate.

In Italia esisteva una legge sui centri trasfusionali che aveva dato ad essi la possibilità di svilupparsi e di crescere. Tale legge però, come accade per tutte le leggi, non era più adeguata ai tempi; era necessaria una nuova legge, attesa da tutti, dai volontari, dagli operatori dei servizi trasfusionali e dai pazienti; una legge nuova, nata dal confluire di numerosi disegni di legge sui servizi trasfusionali.

Questo provvedimento ha seguito un *iter* abbastanza lungo, ma finalmente siamo arrivati al voto finale. Il fatto che si tratti di una legge attesa da molti, da tutti, e che sia approvata con generale consenso significa che questa è una giornata felice per gli operatori sanitari, per i pazienti, per coloro che a favore della donazione del sangue spendono tanto tempo prezioso.

Per questo, a nome di Alleanza Nazionale, dichiaro il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo AN*).

SALZANO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALZANO (UDC). Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole dell'UDC a questo provvedimento, perché riteniamo che esso consentirà l'autosufficienza regionale e nazionale per il sangue, gli emocomponenti ed i farmaci emoderivati.

Sicuramente vi sarà una maggiore tutela della salute di quei cittadini che purtroppo continueranno ad essere costretti a ricorrere al sangue o a prodotti emoderivati. Soprattutto, il provvedimento permetterà condizioni uniformi nei servizi trasfusionali nazionali in tutto il Paese.

Per questi motivi l'UDC vota in maniera convinta a favore di questo provvedimento, ringraziando il relatore, il presidente Tomassini, il sottosegretario Cursi, ma soprattutto le opposizioni che, fin dal primo momento, hanno creduto in questo progetto che unitariamente abbiamo portato avanti.

TREDESE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREDESE (*FI*). Signor Presidente, esprimo, a nome del gruppo Forza Italia, il nostro voto favorevole. In Commissione, già da due anni, abbiamo lavorato per portare all'approvazione questo provvedimento, che poi la Camera ha modificato; finalmente riusciamo, con l'impegno di tutti, a dare una risposta ad un consistente numero di cittadini che hanno queste necessità. Avremmo voluto fare di più; intanto siamo arrivati fin qua, con la promessa che comunque ci impegneremo per dare risposte anche ad altre situazioni.

BOLDI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo della Lega a questo provvedimento, che ha avuto un *iter* lungo e travagliato. Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle associazioni, dai donatori, da tutti coloro che sanno quanto questo comparto sia importante per la vita socio-sanitaria del nostro Paese.

Quindi, un sì convinto al riordino di una legislazione che aveva assolutamente bisogno di essere svecchiata.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo dei Verdi su un provvedimento a cui, come tutti, anche noi abbiamo dato il nostro contributo in un settore fondamentale per il sistema sanitario nazionale e per la vita delle persone. Era assolutamente necessario arrivare ad un riordino della legislazione in materia e finalmente, con il lavoro di tutti, possiamo approvare questo provvedimento.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore D'amico, immagino che lei intenda intervenire in dissenso dal Gruppo, perché a nome del suo Gruppo è già intervenuto il senatore Bastianoni.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sì è così.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho apprezzato le argomentazioni e i fini di questo provvedimento, senz'altro meritori, su cui si sono soffermati i colleghi di maggioranza e di opposizione. Debbo, tut-

tavia, dire, laicamente, che i mezzi non possono chiamare i fini per giustificare sé medesimi, ma i mezzi debbono giustificarsi da soli.

L'argomentazione che è stata utilizzata dal relatore la trovo particolarmente preoccupante. Il relatore ha detto che, tutto sommato, sappiamo che l'articolo 81 della Costituzione viene ripetutamente violato, e così questa volta lo violiamo almeno per un giusto fine. Io considero l'articolo 81 non una norma irrilevante della Costituzione, ma una delle sue norme cardine. Credo perciò che non lo si possa violare, neanche per giusti fini.

Per questo motivo voterò contro l'approvazione di questo provvedimento e vorrei ricordare che l'eventuale approvazione degli emendamenti suggeriti dalla Commissione bilancio avrebbe semplicemente comportato un veloce ulteriore passaggio alla Camera. I colleghi della maggioranza, così ben disposti, avrebbero potuto premere presso i colleghi della Camera perché si facesse un esame veloce di questo disegno di legge, che sostanzialmente sarebbe tornato all'altro ramo del Parlamento nel medesimo testo che esso ha votato, con queste uniche aggiunte.

In più, vorrei segnalare di nuovo – e concludo – che ci avviamo ad una fase finale della legislatura nella quale molti buoni fini, per così dire, chiederanno di essere ascoltati nelle Camere e io spero che non si avvii una stagione nella quale questi buoni fini saranno ascoltati, come sta avvenendo ora, temo, a dispetto e in violazione della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore D'Amico, non credo mai che il Parlamento possa consapevolmente votare una norma incostituzionale: il Regolamento prevede una particolare assunzione di responsabilità politica, il cui presupposto non può non essere una difformità di opinione, immagino, rispetto a quella espressa dalla Commissione bilancio, altrimenti sarebbe inquietante. (*Applausi dei senatori Tomassini, Salzano e Mascioni*).

Procediamo dunque alla votazione finale, la quale, a causa del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, avrà luogo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 255-379-623-640-658-660-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi FI, DS-U e LP*).

In attesa delle comunicazioni del Presidente sul contenuto della legge finanziaria, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,01).

Presidenza del presidente PERA

Sulla morte di un militare del contingente italiano in Afghanistan

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di riprendere i nostri lavori, desidererei, a nome dell'intero Senato e mio personale, esprimere il nostro cordoglio e la nostra solidarietà alla famiglia del caporalmaggiore Michele Sanfilippo, un giovane militare di 34 anni del contingente italiano, morto quest'oggi a Kabul, in Afghanistan.

Dalle prime notizie che abbiamo, le circostanze del fatto non sono ancora chiare. Se il Governo, quando le avrà, desidererà riferire, naturalmente ne avrà la possibilità.

Invio intanto la nostra solidarietà e il nostro cordoglio e invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).*

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo si associa alle parole di cordoglio da lei espresse e non mancherà di riferire al Parlamento appena possibile.

Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento (ore 17,06)

Stralcio degli articoli 2, 60 (commi da 1 a 3), 61 e 62 del disegno di legge n. 3613

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento».

Tenuto conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2006, preso atto della posizione del Governo, ho assunto, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, le determinazioni di cui invito il senatore segretario a dare lettura.

TIRELLI, *segretario*. «a) In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, il testo presentato dal Governo ap-

pare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999.

Anche tenuto conto delle valutazioni del Governo, si esprime, tuttavia, contrarietà all'inserimento dell'articolo 2, in quanto concernente disposizioni che in conformità al dettato costituzionale di cui al comma 3 dell'articolo 81 e degli articoli 7 e 9 della legge n. 468 del 1978 devono essere determinate dalla legge di approvazione del bilancio, nonché dell'articolo 60 (limitatamente ai commi da 1 a 3), in quanto viola il divieto di introdurre norme di carattere ordinamentale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-bis* della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, dell'articolo 61, in quanto privo di effetto finanziario netto, come dimostra la mancata menzione nella relazione tecnica e nell'apposito allegato riepilogativo degli effetti del disegno di legge, e dell'articolo 62, in quanto, pur prevedendo un onere, presenta un contenuto non finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, come prescritto dall'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*), della citata legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Si dispone pertanto lo stralcio degli articoli 2, 60 (limitatamente ai commi da 1 a 3), 61 e 62 che andranno a costituire autonomi disegni di legge. La 5^a Commissione permanente regolerà gli eventuali effetti finanziari conseguenti allo stralcio.

b) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2006 (comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 68, comma 1) siano sostanzialmente conformi a tale disciplina. Si segnala al riguardo che anche nella sessione di bilancio 2006-2008 si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in «finanziaria» sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il decreto-legge n. 203 del 2005 (A.S. n. 3617) e il disegno di legge finanziaria 2006 (A.S. n. 3613), dal momento che dal citato allegato recante lo schema di copertura si desume che tra le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2006 rientrano, per gli importi recati dal relativo prospetto, anche le maggiori entrate di cui al citato decreto-legge.

Va segnalato peraltro che il disegno di legge finanziaria, al lordo del citato decreto-legge, non solo non utilizza il margine del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, ma contribuisce a migliorarlo ulteriormente presentando un *surplus* tra mezzi di copertura correnti ed oneri di natura correnti. Poiché il disegno di legge in esame non determina dunque un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all'ultima previsione assestata, sulla base dell'interpretazione fornita con la risoluzione approvativa del DPEF 1990-92, non si pongono problemi formali relativamente alla copertura degli oneri correnti.

c) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha approvato il DPEF 2006-2009 (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2006) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti pari a 41 miliardi di euro ed è inferiore all'obiettivo fissato nella risoluzione approvativa del DPEF 2006-2009, pari a 56,5 miliardi di euro. Per il 2007 e il 2008 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, coerentemente con l'indicazione in tal senso contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2006-2009. Essi risultano peraltro inferiori anche ai corrispondenti obiettivi programmatici di cui alla risoluzione. Per l'uno (profilo discendente lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici) e l'altro motivo (valori inferiori rispetto alla risoluzione approvativa del DPEF) il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, nonché delle prescrizioni poste nella risoluzione con la quale il Senato ha approvato il DPEF 2006-2009, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2006-2008 così come riportati dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

d) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate, direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2006. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2006-2009 in riferimento all'individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468, modificata.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, considero apprezzabile – e parlo a nome non soltanto del mio Gruppo, ma altresì dei Gruppi dell'Unione del centro-sinistra – la decisione da lei appena comunicata all'Aula di stralciare l'articolo 2, quello relativo alla rideterminazione dei fondi di riserva, dalla legge finanziaria per tradurlo in emendamenti alla legge di bilancio (naturalmente questo non lo dispone lei, sarà la Commissione bilancio a provvedervi nel corso della sessione di bilancio), quella legge nella quale è più corretto collocare questa norma.

Meno apprezzabile, dal mio punto di vista, è che la stessa sorte non sia stata riservata anche all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. È vero, in passato, per la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi e per consumi intermedi si è proceduto nella legge finanziaria, ma in quei casi, signor Presidente, la legge finanziaria recava innovazioni legislative (per esempio quelle relative alla costituzione e all'attività della società CON-SIP per le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi) che giustificavano quella collocazione.

Quindi, quelle innovazioni legislative giustificavano l'introduzione di quelle norme per la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi nella legge finanziaria e non nella legge di bilancio. Non così, signor Presidente, in questa legge finanziaria; pertanto, a mio avviso, anche l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4 avrebbero dovuto trovare corretta collocazione non nella legge finanziaria, ma in quella di bilancio.

Signor Presidente, mi intratterrò ancora sull'argomento del contenuto proprio della legge finanziaria, giacché considero le sue determinazioni a proposito della corretta copertura formale del disegno di legge finanziaria assolutamente condivisibili e quindi su di esse non mi soffermerò.

Sul tema del contenuto proprio, è certamente apprezzabile la decisione di proporre lo stralcio dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60, in quanto recanti norme di carattere meramente ordinamentale, e degli articoli 61 e 62, quest'ultimo in quanto non presenta un contenuto finalizzato al sostegno e al rilancio diretto dell'economia.

Più apprezzabile, però, sarebbe stata la sua determinazione se la decisione di stralcio (che ricordo non implica un giudizio di disvalore sul piano politico, economico e sociale della norma in questione, una è semplicemente una valutazione che riguarda la corretta collocazione di quella norma in sede di legge finanziaria) avesse riguardato anche, in base all'articolo 11, comma 3, lettera *i*-bis) della legge n. 468 del 1978, cioè al divieto di introdurre nella legge finanziaria norme meramente ordinamentali: l'articolo 10, comma 2, l'articolo 14, commi 6 e 7; l'articolo 24; l'articolo 60 per i commi non previsti dalla sua determinazione; l'articolo 49, sul quale la relazione tecnica afferma perentoriamente – quasi volesse provocare la sua decisione, signor Presidente – che si tratta di mera riscrittura di norme già presenti nell'ordinamento tributario, cioè è la stessa relazione tecnica

del Governo che afferma che sono norme già presenti nell'ordinamento e non si comprende come si possano inserire nella legge finanziaria norme già presenti nell'ordinamento privi di qualsiasi effetto finanziario; l'articolo 52, poiché la lettera della norma prescrive che sia effettuata senza effetti sui saldi, quindi se c'è norma ordinamentale senza effetti sui saldi, si ricade nel divieto stabilito dalla legge n. 468 di inserirla nella legge finanziaria; l'articolo 56, perché certamente avrebbe effetti rilevanti e sarebbe inseribile nella finanziaria una norma per la liberalizzazione delle attività notarili, della professione notarile, ma certo non può essere inserita nella finanziaria una normetta – tipica norma specchio per le allodole – relativa ai passaggi di proprietà delle auto e alla correlata attività dei notai.

Quanto, poi, alla corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*) della legge n. 468, cioè quella che prescrive che nella legge finanziaria possono andare solo norme finalizzate direttamente al sostegno dell'economia – dove naturalmente la parola cruciale è «direttamente» – con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale, sarebbe stato opportuno stralciare l'articolo 46, sugli indennizzi a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie (non perché non sia rilevante, ma perché è evidente che non c'è un effetto diretto nel prossimo anno sull'andamento dell'economia, basta leggere la norma) l'articolo 47 relativo al contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori e l'articolo 59.

Quanto, infine, ad un ulteriore aspetto della norma di contabilità, che prescrive che possono entrare nella legge finanziaria soltanto norme che hanno effetti finanziari sin dal primo anno del triennio, è la stessa relazione tecnica – anche qui, signor Presidente, quasi volesse provocare una sua decisione in questo senso – a stabilire che ci sono norme nella legge finanziaria che avrebbe effetti sui saldi solo dal secondo anno, così incorrendo nel divieto esplicito previsto dalla legge n. 468. Mi riferisco all'articolo 5 sull'autofinanziamento delle agenzie fiscali, all'articolo 16, comma 1, relativo alle infrastrutture nel settore idrico e all'articolo 25.

Signor Presidente, in sede di Commissione bilancio abbiamo chiesto che su tutti questi articoli la Commissione le proponesse di intervenire con una decisione di stralcio per ragioni, a mio avviso, tecnicamente dimostrabili sulla base di una normale lettura delle norme contenute nella legge finanziaria e della legge n. 468 del 1978 a proposito del contenuto proprio di questa legge.

Noi prendiamo atto e rispettiamo la decisione del Presidente del Senato, assunta nel pieno rispetto delle sue prerogative, fissate dal Regolamento e dalla legge, ma vogliamo fin d'ora segnalare, signor Presidente, le conseguenze nefaste di questa scelta per la parte che riguarda la rinuncia a stralciare ciò che invece dovrebbe essere stralciato. Anche quest'anno, per obbligo di coerenza con la scelta che lei oggi ci ha annunciato, sarà impossibile in primo luogo al Presidente della 5ª Commissione e poi al Presidente del Senato dichiarare inammissibili emendamenti parlamentari e governativi che risultino in contrasto, come gli articoli e i commi che ho appena richiamato, con il disposto della legge di contabilità.

C'è da aggiungere che quest'anno è il Senato ad esaminare per primo la legge finanziaria, per cui la decisione odierna farà da linea guida anche per le decisioni, a proposito di contenuto proprio e di ammissibilità degli emendamenti, del Presidente della Camera. Risultato: avremo ancora una volta, come è accaduto nel decennio scorso (ormai bisogna traguardare al decennio, questa caratteristica continua a ripetersi nel tempo ed è una caratteristica negativa), una sessione di bilancio confusa, dove giornalisti ed opinionisti facili ai giudizi e poco capaci di approfondire potranno trovare argomenti a non finire per alimentare la loro inconsistente teoria sugli assalti alla diligenza, le degenerazioni campanilistiche, microsettoriali e così via, screditando il lavoro del Parlamento.

Ecco perché mi sono diffuso (e me ne scuso, signor Presidente) sulla analitica indicazione di ciò che potrebbe e dovrebbe in forza della legge e dei regolamenti essere stralciato: perché risulti chiara la responsabilità di ciascuno e perché ci sia almeno risparmiato, tra un mese e mezzo prevedo, il fervorino contro le finanziarie *omnibus* che l'anno scorso ci inflisse, ospitato sulle prime pagine di tutti i giornali, proprio quel Presidente della Camera che con la sua decisione aveva determinato il carattere *omnibus* della finanziaria e l'impossibilità di dichiarare inammissibili emendamenti che lo erano, norme che erano inammissibili ma che non sono state dichiarate tali e non potevano esserlo perché il contenuto di partenza della legge finanziaria non rispettava la norma di contabilità.

Confido che lei, signor Presidente, almeno questo fervorino questa volta ce lo risparmierà. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Deferisco i disegni di legge nn. 3613 (legge finanziaria per il 2006) e 3614 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006) alla 5ª Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni sono pertanto sin da ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame di questi provvedimenti.

Discussione del disegno di legge:

(3623) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,25)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3623, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Boschetto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento in esame, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, interviene sostanzialmente a modificare la legge 13 aprile 1989, n. 401, che è la legge fondamentale in materia, sulla tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 17,26)

(Segue BOSCHETTO, *relatore*). Esso interviene, inoltre, a modificare la legge 24 aprile 2003, n. 88, anch'essa importante, come appare evidente dal titolo: «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».

Più specificatamente all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 si riportano integrazioni nel senso che, per quanto riguarda il divieto di accesso del questore ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni (divieto di accesso comminato nei confronti di persone che risultino denunciate o condannate per determinati reati o che abbiano posto in essere episodi di violenza o altri episodi consimili) può esser disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. E' quindi un'importante estensione della previsione.

Viene poi inserita un'aggiunta al comma 5 dell'articolo 6, secondo il quale la comparizione nell'ufficio di polizia nel corso della giornata di gioco può essere applicata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi. Sempre in materia di sanzioni, si allarga il campo nuovamente al contesto europeo, mettendo in essere una normativa che stabilisce che le stesse disposizioni, di cui al comma 6, si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Vi è poi la sostituzione del primo periodo comma 7 con una norma del seguente tenore: con la sentenza di condanna per i reati, di cui al comma 6, e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso luoghi in cui si svolgono dette

manifestazioni, il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

In sostanza, vi sono state modifiche per quanto riguarda il divieto di accesso disposto dal questore e quello disposto con sentenza dal magistrato. Vi sono poi aumenti di pena in relazione all'articolo 6-*bis*, il cui titolo è: «Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive». Con questo provvedimento si aggiunge che la pena è aumentata se dal fatto, quello di cui in titolo, deriva un danno alle persone e la pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.

Vi è poi l'introduzione di una nuova normativa dopo l'articolo 6-*ter*. L'articolo 6-*ter* parla di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, e ad esso segue l'articolo 6-*quater* che riguarda violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli ove si svolgono manifestazioni sportive; tale articolo stabilisce che fatti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale o di resistenza sono puniti con le pene proprie anche quando vengono effettuati nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte. La Camera ha aggiunto che tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e cioè non aver subito condanna ad oltre tre anni per delitto non colposo, non essere sorvegliato speciale, non essere sottoposto a misure di sicurezza personali, non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Vi è quindi un ulteriore comma che parla sempre di rapporto con le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, e poi una interessante norma che riguarda gli impianti sportivi aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati, che possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A, rispettando alcune condizioni. Sappiamo che, sulla base della regolamentazione vigente, le manifestazioni calcistiche di serie A devono svolgersi in campi che abbiano la capienza di oltre 20.000 posti; con questa norma si introduce una deroga in favore di quelle società che, essendo entrate in serie A, non hanno ancora i loro stadi nelle condizioni descritte. È questa, ripeto, una norma estremamente importante ed interessante.

Vi sono poi, sempre in aggiunta, altri 2 articoli, l'1-*sexies*, che regolamenta, introducendo una sanzione amministrativa la vendita di titoli di accesso fuori dalla disponibilità della società addetta e stabilisce una sanzione amministrativa maggiore per i cosiddetti bagarini, e cioè coloro che vendono a prezzo maggiorato.

All'articolo 1-*septies* ci sono norme che prevedono una sanzione amministrativa per l'ingresso negli impianti in violazione del regolamento d'uso o il trattenimento degli impianti in violazione del regolamento d'uso. All'articolo 1-*octies* si stabilisce che venga istituito un Osservatorio

nazionale sulle manifestazioni sportive per monitorare i fenomeni di violenza ed intolleranza ad esaminare i livelli di rischio. Vengono coinvolti in questo Osservatorio anche i tifosi organizzati e i *club* di sostenitori.

Vi è poi un ulteriore articolo, l'articolo 3, che riguarda iniziative nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive. Esso stabilisce che il Ministero dell'istruzione programma nelle scuole iniziative volte a sviluppare le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive. All'istituzione ed al funzionamento del comitato, di cui all'articolo 3, si provvede nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale.

Nel contesto politico in cui ci troviamo, e nel quale riteniamo che ogni atto di quest'Assemblea debba essere assoggettato a una rigorosa riflessione e a un rigoroso scrutinio, crediamo opportuno sollecitare l'attenzione dell'Aula su alcuni possibili profili di incostituzionalità di questo decreto. In particolare, vorrei richiamarne l'attenzione su due punti.

Come ha detto poco fa il relatore, in questo decreto, all'articolo 1, si prevede che il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive sia applicabile anche per manifestazioni sportive che si tengono all'estero.

Questo punto merita una riflessione attenta, a nostro modo di vedere, perché, mentre nel regime fin qui disposto – che non riguardava le manifestazioni sportive all'estero, ma solo quelle in Italia – si poteva discutere in termini di libertà di circolazione e soggiorno (per intenderci, il primo comma dell'articolo 16 della Costituzione), nel momento in cui si prevede un divieto che riguarda manifestazioni sportive all'estero, si interviene sulla libertà di espatrio, che è una forma specifica e particolare della libertà di circolazione.

Difatti, mentre all'articolo 16, primo comma, della Costituzione leggiamo: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza» (quindi, c'è un preciso richiamo, in particolare, alla sicurezza e c'è una lunga tradizione per quanto riguarda il fondamento di provvedimenti dell'autorità amministrativa a tale proposito) il secondo comma dello stesso articolo 16, relativamente all'espatrio, dice: «Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge»: una formula, come si vede, molto diversa.

Gli «obblighi di legge», per capirci, erano tipicamente quelli che una volta, ad esempio, si connettevano alla leva: non poteva espatriare o era assoggettato a limite all'espatrio, chi non aveva ottemperato agli obblighi di leva; è chiaro, però, che si tratta – o dovrebbe trattarsi – di condizioni inerenti alla posizione giuridica della persona, determinata in via astratta e generale dalla legge (appunto, «obblighi di legge») e così era per quanto riguardava la leva.

Non mi pare che siamo nell'ambito di una fattispecie che consenta, con ampia discrezionalità, l'intervento di un provvedimento dell'autorità amministrativa: mi sembra che vi sia una chiara differenza fra il primo e il secondo comma e, mentre il primo comma regge con ogni evidenza la possibilità dell'atto dell'autorità che limita l'accesso agli stadi, alla manifestazione sportiva, non mi pare che vi sia altrettanto chiaro fondamento per l'atto dell'autorità che impedisca l'espatrio al fine di partecipare a una manifestazione sportiva all'estero. Questo è il primo rilievo di incostituzionalità.

Il secondo ha a che fare con la norma che il relatore ha richiamato, che riguarda in particolare – siamo sempre all'articolo 1, comma 3 – «gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati». A me pare, signor Presidente, che siamo di fronte, mi verrebbe di dire, a una norma personale, come una di quelle che questa maggioranza ci ha abituati a vedere; infatti, gli impianti devono avere 10.000 posti numerati e possono essere utilizzati a condizione che «si tratti di impianti costruiti nel territorio di Comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale» – chissà che sarà mai – «nel medesimo Comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni», e così via.

Una palese norma fotografia: invece che *ad personam*, questa è una norma – che so io? – *ad stadium, ad civitatem*, per il presidente di qualche società di calcio, che evidentemente, avendo qualche santo in paradiso, si è fatto fare una normettina apposta per far giocare la squadra che gli interessa in un particolare stadio.

Non ho niente in contrario, signor Presidente, alle norme singolari (chiamiamole così), ma sempre che siano poi oggettivamente giustificate da una singolarità indiscutibile e insuperabile. Che si faccia il favore a qualcuno e lo si faccia per decreto-legge o mediante emendamenti ad un decreto-legge mi sembra invece configuri una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione in termini di uguaglianza e di razionalità.

Siamo di fronte ad una norma della cui razionalità mi permetto assolutamente di dubitare. Mi chiedo che differenza ci sarebbe mai fra i 10.000 e gli 11.000 posti, o se quella tale società fosse stata promossa una sola volta negli ultimi cinque anni invece degli ultimi venti, o magari il ventiquattresimo anno precedente, o cose del genere.

Da tale punto di vista, signor Presidente, non solo è un pessimo modo di legiferare, ma anche una violazione della Costituzione. (*Congratulazioni*).

CORTIANA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghi, noi Verdi dividiamo le due argomentazioni che il collega Villone ha illustrato nella pregiudiziale e crediamo che proprio dalla contraddittorietà di questo testo, che poi faremo rilevare anche nella discussione generale, si evidenzi quanto sarebbe stato necessario che il Parlamento e le Commissioni potessero trattare dovutamente una questione così delicata, che non può entrare in Parlamento dopo accordi in qualche modo *extra legem*, extraistituzionali, che avvengono dentro le Leghe e dentro la Federazione gioco calcio.

Siamo quindi assolutamente d'accordo con queste pregiudiziali e ci sembra che già si veda fin dall'inizio che un dibattito contingentato forzerà l'Assemblea e non consentirà la soluzione più saggia e soprattutto più efficace contro la violenza negli stadi.

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che il senatore Villone abbia illustrato con serietà, con rigore e in modo approfondito i motivi per i quali riteniamo che vi siano ragionevoli dubbi di costituzionalità di questa norma. Vorrei però fare alcune osservazioni, che rappresentano un *prius* rispetto alle considerazioni ora svolte dal collega.

Il Governo e la maggioranza hanno più volte espresso l'opinione che per regolare questa materia, ed in particolare per cercare di limitare il *vulnus* che ci viene quotidianamente o settimanalmente dalla violenza negli stadi, sia necessaria una legge organica. Più volte è stata prospettata tale necessità, ma mai è stata soddisfatta.

È stata messa in atto, invece, una procedura assolutamente inversa. Finora (i colleghi di maggioranza lo sanno, e a maggior ragione lo sa il Governo e l'egregio Sottosegretario che ci sta ascoltando) questo Governo ha presentato in materia ben sei provvedimenti in cinque anni.

Questo è il terzo decreto-legge, e poi vi sono state tre deleghe esercitate recentemente dal Governo, ogni volta sostenendo che, a fronte dell'evento di violenza, sarebbe stato indispensabile presentare un disegno di legge organico, ma intanto si offriva questa soluzione.

Attenzione, noi siamo sicuramente per il contrasto duro e serio della violenza negli stadi. Tuttavia vorrei osservare che una cosa è il contrasto alla violenza, altro è il rispetto dei principi di legalità e, soprattutto, dei vincoli che la nostra Carta costituzionale ci impone.

Vedete, voi avete già in qualche modo superato quello che io ho più volte dichiarato in quest'Aula essere un limite invalicabile, con una formulazione direi addirittura risibile, quella della flagranza differita. Mi sembra vi sia una contraddizione in termini: se è flagranza o non può es-

sere flagranza differita. Non è possibile immaginare la necessità di un provvedimento preso in presenza dell'evento e poi eseguire il provvedimento in via differita. Questo non è ammissibile. Infatti, non è ammissibile concepire un istituto proprio della condotta eseguita nella flagranza e poi, naturalmente, farne derivare un effetto successivo nel tempo. Mi lego appunto a questo presupposto per dire come poi il quadro generale va sempre ricondotto ai nostri principi di ordine costituzionale. Non solo, ma si è previsto che, di fatto, sarebbe stata sufficiente una denuncia per produrre quegli effetti che sono propri di una sentenza passata in giudicato.

Ora, ha ragione il senatore Villone quando sottolinea il fatto che questa norma contiene una vera e propria limitazione all'espatrio. Non vi è dubbio che, nel momento in cui faccio divieto di recarsi nello stadio di un Paese europeo, pongo un vincolo che deriva magari da un atto che non è conseguenza di una sentenza passata in giudicato.

Mi rendo conto che c'è la necessità di contenere questo fenomeno, ma mi sembra che le norme che si sono succedute in questi sei decreti cominciano a definire un quadro che, più che prevenire, mostra soltanto la volontà di reprimere il fenomeno, peraltro con scarsa efficacia. A questo punto, infatti, mi chiedo e domando a voi per quale motivo si sia intervenuti per sei volte.

Perché ogni volta che accadono violenze – e accadono settimanalmente nei nostri stadi – si è costretti a reintervenire? Proprio perché queste misure sono assolutamente inefficaci e fuori del quadro ordinamentale e costituzionale del nostro sistema, al punto che si è costretti a reintervenire ogni volta con misure che vanno regolarmente e necessariamente al di là di quelle misure inefficaci prese anteriormente.

Mi sembra quindi che abbia assolutamente ragione il collega Villone quando osserva che siamo di fronte ad una norma che sicuramente fa un *vulnus* al nostro sistema costituzionale, ma voglio aggiungere e sottolineare con forza – in conclusione – che queste norme sono assolutamente inefficaci, altrimenti non sareste intervenuti per ben sei volte per contenere un fenomeno che invece deve trovare – come cercherò di dimostrare in sede di discussione generale – un'altra sede per reprimere e, se volete, prevenire un sistema che ormai travaglia le nostre domeniche con atti di violenza spesso gratuiti, spesso inauditi, a volte organizzati e preparati al fine di manifestare magari un dissenso di carattere non sportivo e, spesso e volentieri, organizzato e finanziato anche dalle stesse società.

Per queste ragioni credo che si debba accogliere la questione pregiudiziale sollevata dal collega Villone e riconsiderare l'intera materia. Si spera che il Governo presenti un disegno organico evitando dopo questo sesto decreto-legge – se l'attuale Governo sarà ancora seduto su questi banchi – di presentare un ulteriore settimo, ottavo o nono decreto-legge, mentre nel frattempo il fenomeno della violenza continua a manifestarsi ogni domenica. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Castagnetti*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ben coscienti del fatto che la violenza negli stadi è un grave problema di ordine pubblico e, più in generale, un problema sociale. Siamo altrettanto coscienti che questo problema richiede un rilevante impiego di mezzi ed uomini. Questi ultimi sono, tra l'altro, chiamati a svolgere un lavoro spesso ingrato e in condizioni difficili, che richiedono la nostra massima attenzione, a garanzia della loro protezione.

Ne siamo perfettamente coscienti e pertanto siamo favorevoli al tentativo, da parte del Governo, attraverso la decretazione d'urgenza, di individuare strumenti atti a contrastare il fenomeno e a mettere le forze dell'ordine nelle migliori condizioni possibili per affrontarlo.

Nel contempo, riteniamo che tali mezzi debbano essere sempre ben calibrati rispetto ad un discorso più ampio e generale di carattere normativo, con particolare riferimento ai diritti previsti dalla Costituzione. Riteniamo che in questa logica e in questo rapporto di collaborazione il ruolo dell'opposizione debba e possa essere quello del campanello d'allarme in ordine a possibili eccessi o all'inefficacia dello stesso strumento.

Nell'ottica di questa collaborazione, quindi, riteniamo doveroso evidenziare quelle lacune che altri colleghi hanno già sottolineato. Innanzi tutto, l'idea che si possa impedire non già l'accesso ad una specifica competizione sportiva, ma addirittura, in senso lato, l'espatrio. In tal caso, non sarebbe possibile controllarne la finalità, potendo trattarsi di un espatrio a fini lavorativi come nel caso, non eccezionale, di un lavoratore frontaliero. Questa limitazione assume, obiettivamente, caratteristiche di particolare preoccupazione e gravità che si dovrebbero valutare con attenzione e calibrare nel modo dovuto.

Allo stesso modo, non si può non rilevare la stranezza della legislazione indicata dal comma 3. Pensare che la sicurezza di uno stadio sia legata o meno al fatto che una società abbia avuto una promozione negli ultimi vent'anni o al fatto che uno stadio sia situato in una città con 98.000 abitanti piuttosto che 103.000, appare obiettivamente davvero strano. Non mi sembra un'indicazione logica, ma fortemente illogica e noi, nel predisporre le leggi, dovremmo sempre tenere come elemento guida la logicità e la razionalità delle stesse.

Pertanto, in uno spirito di collaborazione nella prevenzione e repressione di un fenomeno che riconosciamo essere grave e meritare l'attenzione del Parlamento e del Governo per un intervento legislativo, riteniamo che questi due elementi debbano essere sottolineati e confutati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,58, è ripresa alle ore 18,19).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione della pregiudiziale.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata dal senatore Villone.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nieddu, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, ho interloquito sia con il relatore sia con il rappresentante del Governo. Poiché mi consta che il problema sia stato risolto stamattina in altra sede, per evitare che la finalità dell'ordine del giorno G1 sia pregiudicata da una mancanza di conoscenza sia del relatore sia del rappresentante del Governo, lo ritiro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, non vorrei ripetere quanto già detto in relazione alle questioni di costituzionalità; vorrei però fare alcune considerazioni di ordine più generale.

Credo che tutti noi siamo concordi nel ritenere che occorre intervenire, a fronte di eventi quali quelli a cui assistiamo la domenica. Non sono soltanto atti di violenza, ma per contenere atti di violenza di questo genere sono impegnati centinaia e centinaia di uomini delle forze dell'ordine, vi sono uomini della polizia, dei carabinieri, che vengono magari feriti e siamo di fronte ad una situazione che è certamente intollerabile.

A me è capitato più volte di intervenire su questo tema qui in Senato, per sostenere una tesi che appare abbastanza singolare rispetto agli interventi legislativi che vedo susseguirsi. Credo che noi abbiamo un codice penale e un processo penale che hanno una sorta di zona d'ombra sulla violenza perpetrata negli stadi, dove vengono commessi delitti terribili, anche omicidi.

Tutti ricorderanno episodi nei quali vi sono stati atti così gravi da giungere persino all'omicidio. Tutti ricorderanno, per averlo visto in televisione, che a San Siro ci fu uno spettatore che addirittura gettò un ciclomotore... (*Commenti dal Gruppo LP*). Il collega leghista sostiene che sarebbe stato un interista; non so che cosa voglia dire con questo, però reputo che comunque gettare un ciclomotore dall'alto della tribuna dello stadio di San Siro sia un atto straordinariamente grave.

Bene, allora io mi domando, colleghi: voi avete visto mai il responsabile processato? Sapete se è stato processato e condannato? Eppure lo abbiamo visto in televisione, sicuramente sarà stato identificato. Non vi è dubbio che la polizia deve aver fatto – almeno spero – un rapporto alla magistratura. È possibile immaginare che polizia e magistratura,

non riescano ad intervenire non con strumenti straordinari, ma con i normali strumenti del nostro ordinamento per reprimere fenomeni di questa gravità?

Ricordavo prima che siamo di fronte al sesto provvedimento in questi cinque anni. Vi sono stati sei provvedimenti, questo è il terzo decreto-legge, e vi sono tre deleghe esercitate recentemente dal Governo. Ciò significa che per un verso questi provvedimenti sono certamente inutili, per altro verso sono gravemente lesivi di principi di legalità, su cui non tornerò, ma ne ho fatto prima cenno.

Siamo arrivati a definire addirittura la fragranza differita l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura per fermare o arrestare colui che ha commesso la violenza. Siamo di fronte ad una inefficacia così straordinaria del nostro sistema repressivo, al punto da dover intervenire costantemente con strumenti normativi lesivi dei principi e inefficaci, perché la reiterazione del provvedimento questo significa. Non si reitera un provvedimento per sei volte se non dando la prova dell'inefficacia del provvedimento, ma anche – lasciatemelo dire – dell'incapacità di questo Governo e di questa maggioranza di prefigurare un disegno di legge organico che metta fine a questo fenomeno, perché questo è il punto.

Credo che nessuno di noi qui in qualche modo abbia volontà di giustificare la violenza negli stadi; tutti siamo concordi nel volerla prevenire e nel voler intervenire per reprimerla. (*Richiami del Presidente*).

Concludo immediatamente, signor Presidente. Gli strumenti ci sono: bisogna rendere efficaci, operativi gli strumenti ordinari che già esistono. Basta con gli strumenti straordinari e con norme che sono, per un verso, inefficaci, come abbiamo visto (e vi è la prova documentale), e, per altro verso, sono strumenti che lentamente vanno corrodendo un principio di legalità che non può essere assolutamente toccato. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortiana. Ne ha facoltà.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei provare a proporre ai colleghi una riflessione anche al di là delle forzature determinate dal contingentamento dei tempi, perché ci capiterà ancora, purtroppo, di tornare non solo su queste vicende, ma anche su vicende che sono strettamente connesse a queste, anche se non sembra, e riguardano i disastri dei bilanci delle società professionistiche, a partire da quelle del calcio.

Ho l'impressione forte che tutto il nostro mondo sportivo sia strettamente dipendente da un circuito perverso che vede tali società come aziende. Mal ci incolse quando, proprio con il Governo di centro-sinistra, le trasformammo in società per azioni: abbiamo creato un circuito perverso in cui la dipendenza dagli *sponsor*, dai *network* televisivi e quindi dalle relative inserzioni pubblicitarie hanno costruito un processo di spettacolarizzazione da ottenere a tutti i costi.

In questo si inserisce la necessità del *doping* come additivo per consentire una serializzazione, proprio come un *serial* televisivo, delle prestazioni spettacolari degli atleti; in questo si inserisce la proposta del sottosegretario Pescante di fare un decreto affinché per le olimpiadi sia depenalizzato il *doping* (e mi fa piacere che il ministro Storace abbia raccolto le nostre perplessità, il nostro sconcerto e la nostra contrarietà relativamente a questa proposta); in questo si inseriscono, con un loro ruolo, con una parte in commedia in questo spettacolo, i cosiddetti *ultras* delle tifoserie.

Orbene, se queste tifoserie vivono una cultura di tipo antagonista, per cui possono pensare: «Ho un nemico e quindi so chi sono», con anche inimicizie storiche segnate nel tempo, negli anni, formando memorie che vengono tenute in vita dagli incidenti e dagli agguati che si fanno quando si incrociano anche ai caselli e agli autogrill autostradali, ho l'impressione forte che tutto questo decreto sia all'insegna del confermare questa commedia e queste parti in commedia e del confermare gli *ultras* in questo loro ruolo.

Si tratta di un ruolo che dà loro un'identità, che dà loro anche un risalto di tipo massmediologico: basta prendere un tassì a Roma e ascoltare le radio – sono diverse – che in questa città, ad esempio, trasmettono solo dibattiti e interventi relativi alle due squadre della Capitale (ma è così da tutte le altre parti d'Italia).

Ecco, questo decreto mi sembra tutto teso a confermare questa deriva della tifoseria come questione di ordine pubblico, rispetto alla quale, appunto, gli *ultras* trovano una loro funzione, un loro ruolo nella commedia comunque: l'importante è essere rappresentati, non importa se nel ruolo di cattivi o meno; da un ciclomotore lanciato dagli spalti, come ricordava il collega Calvi, a qualsiasi agguato fatto, l'importante è fare notizia e permettersi addirittura di far sospendere le partite, come vi ricorderete capitò nel *derby* Roma-Lazio, in cui gli *ultras* inventarono un incidente grave o addirittura un ragazzo che era dato come morente, se non morto, per far sì che i due capitani scegliessero, al fine di evitare ulteriori incidenti, di sospendere il *derby*.

Ebbene, rendiamoci conto che o ci sottraiamo a questa deriva o non ci possiamo stupire se violiamo anche principi costituzionali, se violiamo l'eguaglianza dei diritti, se addirittura dobbiamo sollevare rilievi pregiudiziali. Si tratta di rilievi che, capisco, nelle logiche di contrapposizione come le viviamo adesso, non vengono considerati nel merito, ma io credo che i colleghi, non soltanto quelli della Commissione... (*La luce del microfono del senatore Cortiana lampeggia. Cenni del Presidente*). È già finito il tempo? Un minuto e concludo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se utilizza il minuto e conclude, il suo Gruppo non avrà più tempo per intervenire sugli emendamenti. Comunque, decida lei.

CORTIANA (*Verdi-Un*). Concludo osservando che non soltanto i colleghi della Commissione giustizia ne capiranno le implicazioni.

Voglio dire che o ci sottraiamo davvero, in una chiave di prevenzione o prevedendo un'altra modalità di gestione dello sport, oppure, come è successo per i bilanci, se anche per l'applicazione di questa legge (mi riferisco alla disposizione della sospensione) si discrimina in base ai posti raggiunti in classifica negli ultimi anni e alla capienza degli stadi, ci rendiamo conto che affidiamo tutto alle mediazioni nell'ambito della Lega calcio e della Federazione gioco calcio, che applicano più pesi e più misure a seconda del peso economico delle singole squadre, invece di riportare tutto qui?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, limiterò il mio intervento a pochissime parole, anche perché credo di avere pure io pochissimo tempo a disposizione.

Devo dire che non riesco a comprendere appieno le critiche mosse dagli stimatissimi colleghi dell'opposizione. Vorrei ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 512, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della problematica relativa all'articolo 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, sollevata in riferimento all'articolo 13, terzo comma, della Costituzione a proposito di libertà di circolazione. Quindi, questo impianto normativo, che certamente è in qualche modo lesivo di alcune libertà, è già stato vagliato dalla Corte costituzionale e giudicato compatibile.

Il comma 2 dell'articolo 6 è quello nel quale si legge: «Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1,» – ossia il divieto di accesso – «il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati nell'ufficio o comando di polizia competente (...) nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1». Quindi, qui abbiamo la legittimità di un divieto di accesso ai luoghi dove avvengono le manifestazioni, nella costanza di certi presupposti; abbiamo addirittura la legittimità della prescrizione di comparire personalmente negli uffici della polizia o in altro luogo deputato nel momento in cui si svolgono manifestazioni.

L'estensione del divieto di accesso ad un stadio estero è un qualche cosa che non va a ledere la libertà di circolazione o la possibilità di espatrio. L'espatrio si può tranquillamente realizzare; quello che conta è il non andare nello stadio in cui si svolge la manifestazione, avendo a carico tutti quei presupposti negativi che potranno essere verificati dalle polizie dello Stato estero ed essere riportati alla nostra polizia.

D'altra parte, nel decreto espressamente il Governo dice che il provvedimento è messo in essere per prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi dell'Unione Europea e da quelli sportivi internazionali.

Sappiamo benissimo che c'è gente che va allo stadio non per godersi la partita – parliamo, per semplicità, di calcio – ma soltanto per andare ad usare violenza; lo si è sentito anche nel corso della breve discussione generale. Io che sono un senatore di frontiera so con quanto piacere i tifosi francesi, quando sono compressi dalla loro polizia, vengono a sfogare i loro bollori in Italia mettendo in essere tutte le violenze e le distruzioni possibili e immaginabili.

Ma non dobbiamo noi, intesi quale Stato e Parlamento, difenderci da questi vezzi incredibili? E allora ben vengano norme come questa che permettono una collaborazione internazionale nell'ottica di cercare di evitare questi nuovi comportamenti. (*Richiami del Presidente*). Abbiamo abolito le frontiere: non possiamo in alcun modo pensare che esse debbano essere ricostruite per lasciare in qualche modo nell'impunità personaggi di questo genere.

PRESIDENTE. Come voi sapete, onorevoli colleghi, io devo richiamare al rispetto dei tempi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che all'istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive di cui al comma 4 dell'articolo 1, capoverso articolo 1-*octies*, comma 4, possa farsi fronte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, facendosi ricorso a strutture già esistenti che svolgono compiti analoghi; che le iniziative nelle scuole di cui al comma 5 del medesimo capoverso articolo 1-*octies*, finalizzate alla prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, possano rientrare nelle attività di arricchimento e valorizzazione dell'offerta formativa e quindi trovare copertura nelle risorse stanziati nell'apposito fondo di cui alla legge n. 440 del 1997; che agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico-scientifico previsto dal medesimo comma 5 del capoverso articolo 1-*octies*, possa farsi fronte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di funzioni ricomprese nelle attività ordinariamente già svolte ai fini della valutazione dell'offerta formativa delle scuole».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.100 e 1.0.100, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.100 e 1.0.100 relativi al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Ricordo che l'ordine del giorno G1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.100 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,42, è ripresa alle ore 19,02).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiedo a 12 colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiedo a 12 colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103, identico all'emendamento 1.104.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dai senatori Battisti e Petri, identico all'emendamento 1.104, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale, invitando i colleghi a votare ognuno per sé.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Alcuni senatori dell'opposizione segnalano luci, sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbe la presenza di senatori).

Lì dietro ce n'è sicuramente una accesa, la vedo io. Cosa facciamo? Scusatemi, colleghi, togliete quella tessera. Collega, la tolga, mi faccia la cortesia!

BIANCONI (FI). Ma questa è la mia tessera!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, accanto al senatore Piccioni c'è una luce a cui non corrisponde alcun senatore.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale, però mi pare che si voti *ad abundantiam*.

PRESIDENTE. No, no, ci sono due senatori segretari ai quali mi affido con fiducia, ma poi guardo anch'io.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Facciamo sedere il senatore Pianetta, perché risultano sei luci accese ma ci sono quattro persone.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo sia necessaria una ulteriore verifica del numero legale, anche perché i colleghi votano per tre e non per sé.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,30).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111.

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.111, presentato dal senatore Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

Verifica del numero legale

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Brusì in Aula. La senatrice segretario Dato segnala al Presidente delle luci accese).

Colleghi, vi prego di votare regolarmente, vedo qualche luce in più accesa.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.113, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.123.

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.123, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.

Verifica del numero legale

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi dell'opposizione. La senatrice segretario Dato segnala al Presidente alcune luci accese fra i banchi del Gruppo FI).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.117.

Verifica del numero legale

MACONI (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale, signor Presidente, con la certezza che non c'è.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste del senatore Maritati).

Invito un assistente parlamentare a salire e verificare i banchi indicati dal senatore Maritati.

MARITATI (DS-U). Ecco, signor Presidente, adesso la scheda è stata estratta!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.118.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Brusì in Aula. Proteste del senatore Garraffa. La senatrice segretario Dato segnala delle luci accese sui banchi del Gruppo FI al Presidente. Proteste dal Gruppo FI).

Se un senatore segretario mi segnala qualcosa, io devo verificare. Invito gli assistenti parlamentari a verificare la fila in alto al centro. Io vedo quattro luci e quattro senatori, considerati quelli in piedi.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per richiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Anche i senatori segretari debbono votare.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Dove c'è il senatore Andreotti sono in due e votano in tre, signor Presidente.

PRESIDENTE. (*Indicando alcuni banchi del Gruppo FI*). Lì nella seconda fila ci sono quattro luci accese e tre persone in piedi, nemmeno sedute, vorrei capire a chi corrispondono quelle luci. Fatemi la cortesia, rendete il lavoro più sereno e agevole. (*Commenti dai banchi del Gruppo FI*). Ho capito, ma perché ci sono quattro luci in quella seconda fila? O mi date una risposta plausibile o non vado avanti.

MACONI (*DS-U*). (*Indicando alcuni banchi del Gruppo AN*). L'ultima fila, signor Presidente.

MARITATI (*DS-U*). (*Indicando alcuni banchi del Gruppo AN*). Signor Presidente, là sopra ci sono senatori inesistenti.

PRESIDENTE. (*Indicando alcuni banchi del Gruppo FI*). Mi faccia la cortesia di sedersi, collega. Anche lei, sia cortese, si sieda. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.119, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.120.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3623

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.122.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere a dodici colleghi di sostenermi nella richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 12 ottobre 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (3623) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica (...) (*ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*).

III. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti (3596).

La seduta è tolta (*ore 19,40*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255-379-623-640-658-660-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Approvato

(Finalità ed ambito di applicazione della legge)

1. Con la presente legge lo Stato detta princìpi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;

c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale;

b) i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;

c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;

d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;

e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;

f) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.

3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.

ALLEGATO 1

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) attività trasfusionali: le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale;

b) sangue: le unità di sangue umano intero omologo ed autologo;

c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;

d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma mediante processo di lavorazione industriale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 15;

e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati.

f) emovigilanza: sistema di sorveglianza basato su una raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi, che monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, e che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di marcatori virali nei donatori e sul numero di pazienti e di emocomponenti trasfusi.

ARTICOLI DA 2 A 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Attività trasfusionali)

1. La presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.

2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

Art. 3.

Approvato

(Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche)

1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate in persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneità fisica. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato.

3. La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto.

4. I protocolli per l'accertamento della idoneità fisica del donatore e della donatrice e le modalità della donazione di sangue e di emocomponenti, nonché del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Centro

nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, di seguito denominata «Consulta».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate sulla base delle linee guida emanate dal Centro nazionale sangue ai sensi dell'articolo 12.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)

1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.

2. Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE

Art. 5.

Approvato

(Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionale)

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di adeguamento e manutenzione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, i servizi e le prestazioni erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari, con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di attività trasfusionali comprendono:

a) attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in:

1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione;

- 2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;
 - 3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalità di cui all'articolo 15;
 - 4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
 - 5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti;
 - 6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni;
 - 7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
 - 8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 18;
 - 9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e prevenzione della malattia emolitica del neonato e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi;
 - 10) attività immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici;
 - 11) gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze;
 - 12) gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;
 - 13) servizio di tipizzazione tissutale;
 - 14) tenuta di un registro di donatori di midollo e di donatori tipizzati per il sistema di istocompatibilità HLA, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
- b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti:
- 1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;
 - 2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti;
 - 3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti;

- 4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza;
 - 5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;
 - 6) coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluizione;
 - 7) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;
 - 8) raccolta, anche in relazione ai centri regionali già esistenti, di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro conservazione;
 - 9) promozione del buon uso del sangue;
 - 10) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;
 - 11) ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e aziendale;
- c) promozione della donazione del sangue.

Art. 6.

Approvato

(Principi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali)

1. Con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) viene promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali. Vengono altresì definiti, e periodicamente aggiornati, sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali per gli ambiti territoriali coincidenti almeno con le aziende unità sanitarie locali (ASL);

b) viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di con-

venzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali;

c) viene promossa la individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai principi generali di cui all'articolo 11. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto e di 2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006 per oneri di funzionamento.

CAPO III.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE

Art. 7.

Approvato

(Associazioni e federazioni di donatori)

1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.

4. Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

5. La chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), secondo una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente.

6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Consulta, previa diffida alle regioni inadempienti a provvedere entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

7. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti.

8. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.

Art. 8.

Approvato

(Astensione dal lavoro)

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

EMENDAMENTO

8.1

IL RELATORE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato*(Disposizioni in materia fiscale)*

1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi.

CAPO IV.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

Art. 10.

Approvato*(Competenze del Ministero della salute)*

1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:

- a) programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale;
- b) attività normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;
- c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;
- d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;
- e) autorizzazione all'*import-export* del sangue e dei suoi prodotti;

- f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;
- g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;
- h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attività del servizio trasfusionale nazionale;
- i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato «Piano sangue e plasma nazionale».

EMENDAMENTO

10.1

IL RELATORE

Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

*(Principi generali sulla programmazione sanitaria
in materia di attività trasfusionali)*

1. In considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non

frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali.

2. A tale scopo a livello regionale:

a) viene promossa la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

b) viene istituito il sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con quello nazionale;

c) viene definito annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale ed interregionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

d) vengono definite le modalità per la stipula di convenzioni con le ditte produttrici di emoderivati, le modalità per l'invio del plasma alle aziende produttrici ed i controlli sulla distribuzione degli emoderivati ottenuti;

e) vengono curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 4;

f) viene effettuato il controllo ispettivo delle strutture trasfusionali in relazione alle normative e procedure definite in ambito regionale e alle iniziative e ai programmi di cui all'articolo 6;

g) sono attivati programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;

h) sono promosse e finanziate attività di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi nell'area della medicina trasfusionale, anche ai fini della riduzione del volume ematico da trasfondere;

i) viene promosso, per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza, l'avvio di sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche in forma consortile tra diverse aziende della stessa regione o di regioni diverse.

3. A livello regionale sono elaborati specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

4. A livello regionale sono definiti, altresì, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale.

CAPO V.

MISURE PER IL COORDINAMENTO

Art. 12.

Approvato*(Compiti del Centro nazionale sangue)*

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, adottato sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una apposita struttura, denominata Centro nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

2. Per l'attività del Centro di cui al comma 1 viene istituito un Comitato direttivo composto: dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; da un direttore nominato dal Ministro della salute; da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità quinquennale; da una rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

3. Il direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dall'Istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il Centro nazionale sangue, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa con la Consulta. In particolare:

a) fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensa-

zione tra le regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;

c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;

d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;

e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;

g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;

h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;

i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 18 della presente legge;

l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

m) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;

n) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;

p) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;

q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;

t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;

u) promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;

v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle regioni;

z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;

aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.

5. Il Centro nazionale sangue per gli aspetti relativi alle tecniche ed indagini di laboratorio si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

6. Al Centro nazionale sangue è assegnato un contributo annuo di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale.

EMENDAMENTO

12.1

IL RELATORE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «; da una rappresentanza» fino alla fine del periodo.

ARTICOLI DA 13 A 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale)

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta è composta dai responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle società scientifiche del settore. Alle riunioni della

Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro della salute o da un suo delegato. Essa svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 12, comma 4.

4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi dell'articolo 27, comma 1, sono destinate al funzionamento della Consulta.

CAPO VI.

MISURE PER L'AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Programma annuale per l'autosufficienza nazionale)

1. L'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale. La presente legge, riconoscendo la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale.

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determina, tenuto conto delle indicazioni del Centro nazionale sangue, entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, secondo principi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale.

4. Le determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono aggiornate annualmente con la medesima procedura prevista al comma 3.

Art. 15.

Approvato

(Produzione di farmaci emoderivati)

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispose uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.

3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazionale italiana.

4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare da plasma raccolto esclusivamente sul territorio italiano, sia come materia prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In

sede di prima applicazione della presente legge il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute, sentita la Consulta.

Art. 16.

Approvato

(Importazione ed esportazione)

1. L'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta. Tale previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo. L'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari.

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel Paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità sanitaria competente, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole, in un laboratorio della rete europea (*Official medicines control laboratories* – OMCL).

3. Gli emoderivati importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea prima della loro immissione in commercio devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di Stato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali in materia, da parte dell'Istituto superiore di sanità, per assicurare la tracciabilità dei donatori e dei riceventi.

4. L'importazione e l'esportazione di cellule staminali emopoietiche per uso di trapianto è regolata dalla normativa vigente in materia di trapianti.

Art. 17.

Approvato*(Razionalizzazione dei consumi)*

1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'auto-trasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate.

2. A tale fine, presso le aziende sanitarie è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali.

Art. 18.

Approvato*(Sistema informativo dei servizi trasfusionali)*

1. È istituito il sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Consulta e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), sono definite le caratteristiche del sistema informativo di cui al presente articolo e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

3. Il sistema di cui al presente articolo rileva anche i dati sulla appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di assicurazione qualità al fine di elaborare valutazioni sulla efficienza ed efficacia della programmazione regionale e nazionale.

4. Il decreto di cui al comma 2 reca inoltre il sistema di codifica che, nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili, identifica il donatore, la donatrice di cellule staminali da sangue cordonale e il ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture trasfusionali.

5. Per l'istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 3.742.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto, 3.234.000 euro per l'anno 2006, di cui 2.066.000 euro per oneri di impianto e 1.168.000 euro per oneri di funzionamento, e di 1.168.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007 per oneri di funzionamento.

CAPO VII.

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
TRASFUSIONALI

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali)

1. Con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Accreditamento delle strutture trasfusionali)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'articolo 19, definiscono i requisiti per l'accREDITAMENTO delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accREDITAMENTO delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

2. Le strutture trasfusionali possono effettuare le attività per le quali sono state accreditate solo dopo aver formalmente ricevuto l'accREDITAMENTO da parte delle autorità regionali competenti.

3. L'accREDITAMENTO è concesso per un periodo di tempo limitato ed è rinnovabile, secondo i tempi e le procedure definiti dalle normative regionali.

4. Le regioni provvedono infine ad emanare disposizioni in merito alla gestione transitoria dell'accREDITAMENTO delle strutture trasfusionali già operanti, al fine di consentire alle stesse di adeguarsi ai requisiti previsti.

5. Le autorità regionali competenti organizzano ispezioni e misure di controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari per garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO siano rispettate.

CAPO VIII.

NORME PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti)

1. Le direttive relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti sono emanate, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornate periodicamente dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento:

- a) alle informazioni da fornire ai donatori e alle donatrici;
- b) alle informazioni da richiedere ai donatori e alle donatrici;
- c) alla definizione delle procedure per l'accertamento dell'idoneità alla donazione;
- d) alle modalità di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti;
- e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione ed ai controlli periodici;
- f) ai requisiti di qualità del sangue e degli emocomponenti;
- g) ai requisiti in materia di etichettatura;
- h) alle modalità di conservazione e congelamento;
- i) alle procedure e ai test di laboratorio relativi alla distribuzione.

3. Le regioni adottano tutte le misure atte a garantire la rintracciabilità delle unità di sangue, di emocomponenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati, che consentano di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla destinazione finale. A tale fine le regioni emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino adeguati sistemi di registrazione e di archiviazione dati che consentano l'identificazione univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale.

4. Le regioni emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni richieste ai donatori, ai dati relativi all'accertamento dell'idoneità dei donatori, ai controlli di la-

boratorio praticati sulle singole donazioni ed ai test effettuati per la distribuzione del sangue e degli emocomponenti.

5. Le regioni provvedono all'istituzione di un sistema di emovigilanza che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione ed alla distribuzione del sangue e dei suoi prodotti.

6. Le regioni provvedono ad emanare le necessarie disposizioni affinché tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualità. La gestione del sistema di qualità riguarderà l'insieme di tutte le attività svolte dalle strutture trasfusionali ed in particolare la definizione di strumenti di pianificazione, controllo, garanzia e miglioramento continuo della qualità. Le strutture trasfusionali sono tenute a raccogliere, aggiornare e conservare la documentazione relativa alle procedure organizzative ed operative adottate. Ai fini della prevenzione dell'errore trasfusionale deve essere adottata ogni misura di sicurezza anche attraverso strumenti informatici, ove possibile, per l'identificazione del paziente, dei suoi campioni di sangue e delle unità assegnate, sia nel servizio trasfusionale che nel reparto clinico.

7. Le regioni adottano misure che garantiscano l'anonimato e la riservatezza delle informazioni sanitarie relative ai donatori, con particolare riferimento a quelle ottenute ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla donazione.

8. Le regioni possono adottare misure che favoriscano la partecipazione del personale delle strutture trasfusionali ai programmi regionali e nazionali di formazione per le attività trasfusionali.

CAPO IX.

SANZIONI

Art. 22.

Approvato

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 10.329 euro. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo.

2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio dispone la chiusura della struttura non autorizzata.

3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro.

4. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. L'associazione che svolge le attività di cui al comma 4 è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4.

CAPO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Strutture equiparate)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.

2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanità militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni.

Art. 24.

Approvato

(Servizio trasfusionale delle Forze armate)

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla presente legge.

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari e civili.

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.

Art. 25.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.

Art. 26.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10.168.000 euro per l'anno 2005, 8.260.000 euro per l'anno 2006 e 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, ivi comprese le minori entrate derivanti dall'articolo 9, valutate in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 7.242.000 euro per l'anno 2005 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 2.926.000 euro per l'anno 2005, e a 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, all'articolo

56, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredata da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad eccezione dell'articolo 23.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, della presente legge.

Art. 28.

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione anche con riferimento alle disposizioni della parte II, titolo V, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (3623)

ORDINE DEL GIORNO

G1

NIEDDU

Ritirato

Il Senato,

premesso che la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive comporta anche la necessità di non disperdere preziose professionalità di personale delle Forze di polizia destinato a reparti o battaglioni mobili;

considerato che l'Arma dei carabinieri impegna Ufficiali in ferma prefissata del Ruolo speciale come comandanti dei plotoni dei battaglioni impegnati nei servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni sportive calcistiche;

tenuto conto che in data 2 agosto 2005 è stato pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero delle difesa un bando per prolungare il servizio di ulteriori dodici mesi, oltre ai trenta già effettuati, per 42 Ufficiali del 1° corso Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, riservandone 27 ad Ufficiali del Ruolo speciale e 15 ad Ufficiali del Ruolo tecnico-logistico; e che i posti riservati agli Ufficiali del Ruolo tecnico-logistico sono esuberanti rispetto alla platea di destinatari del 1° corso, essendo rimasti in servizio solo 4 unità del suddetto ruolo,

impegna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa per garantire la destinazione dei posti non coperti del citato bando, riservati agli Ufficiali del Ruolo tecnico-logistico, agli Ufficiali del Ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri del 1° corso che risultino idonei ma non classificatisi in graduatoria utile per la copertura dei 27 posti disponibili, assicurando con ciò il completo utilizzo dei fondi già stanziati e la permanenza in servizio di Ufficiali dell'arma professionalmente validi e preparati.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizione sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 162

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia";

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1";

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea";

4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'ob-

bligato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni”;

b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ”La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva”;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva”;

c) dopo l'articolo 6-ter è inserito il seguente:

”Art. 6-quater. - (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*) – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.

3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle

manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

''Art. 1-*sexies*. – 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Art. 1-*septies*. – 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinate, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies*.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Art. 1-*octies*. – 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e *club* di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese''.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle

istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

ARTICOLO 1 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI,
INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3
E 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.»;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.»;

4) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgi-

mento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni.»;

b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;

c) dopo l'articolo 6-ter è inserito il seguente:

«Art. 6-quater. – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.

3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100.000 abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento del-

l'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*sexies*. – 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Art. 1-*septies*. – 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies*.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Art. 1-*octies*. – 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della vio-

lenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e *club* di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese».

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI

1.100

VITALI

Improcedibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di garantire un efficiente sistema di controlli, coerenti con le disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "appartenenti alle Forze di polizia," sono aggiunte le seguenti: "agli Ufficiali di polizia locale";

b) all'articolo 16, comma 1:

1) alinea, le parole: "e dipendenze" sono sostituite dalle seguenti: "statali o locali e dipendenze statali o locali";

2) lettera *b)*, dopo le parole: "Guardia di finanza" sono aggiunte le seguenti: "e i Corpi di polizia locale con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65"».

1.101

VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «, ovvero» fino alla fine del numero.

1.102

VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «Unione europea per le manifestazioni sportive» aggiungere le seguenti: «specificamente indicate».

1.103

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «o di altri elementi oggettivi».

1.104

VITALI

Id. em. 1.103

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «o di altri elementi oggettivi».

1.106

VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 7 è soppresso».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo l'articolo 8-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*quater*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 dell'articolo 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 6 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni».

1.105

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole: «in occasione o».

1.107

ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «due anni» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto e l'obbligo predetti, nei casi di sospensione della pena, identicamente sono sospesi ai sensi dell'articolo 166, primo comma, e nell'ipotesi patteggiamento, in deroga all'articolo 445, primo comma, del codice di procedura penale possono formare oggetto dell'accordo fra le parti».

1.108

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «la pena è aumentata», aggiungere le seguenti: «fino alla metà».

1.109

VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, se tali eventi sono determinati direttamente da una persona o da più persone in concorso tra loro».

1.110

ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.111

ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), «Art. 6-quater» ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: «purchè» inserire la seguente: «idoneamente».

1.112

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), «Art. 6-quater» ivi richiamato, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 6 è comunque richiesto il provvedimento del giudice di conferma della misura secondo quanto previsto dal comma 3».

1.113

VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-quater», al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8000 tagliandi di accesso e comunque il numero degli spettatori presenti all'interno dell'impianto non sia superiore alle 9000 unità».

1.123

VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 1-sexies», al comma 1 sostituire le parole da: «nei luoghi» sino a: «manifestazione medesima,» con le parole: «alla manifestazione sportiva».

1.114

VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 1-sexies», comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'autorità competente a ricevere il rap-

porto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il sindaco ed i relativi introiti sono devoluti al comune».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «contravventore» con le seguenti: «soggetto che ha commesso l'illecito amministrativo».

1.115

VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 1-sexies», al comma, 1 sostituire le parole: «fino alla metà del massimo» con le seguenti: «fino alla metà».

1.116

VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 1-septies», comma 2, sopprimere le parole da: «, quando la violazione» fino a: «elementi oggettivi».

1.117

VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 1-septies», comma 2, sopprimere le parole: «o di altri elementi oggettivi».

1.118

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 1-septies», al comma 2 sostituire la parola: «30» con la seguente: «250».

1.119

VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 1-septies», al comma 2 sostituire le parole: «fino alla metà del massimo» con le seguenti: «fino alla metà».

1.120

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 4, alla lettera e) «Art. 1-octies», sostituire la parola: «definire» con la seguente: «proporre».

1.121

VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 1-octies», comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «dando conto delle proposte e delle segnalazioni pervenute dalle associazioni e dai club di tifosi in materia di fruizione degli impianti sportivi, di partecipazione alle trasferte da parte dei tifosi della squadra ospite, di iniziative di prevenzione di ogni forma di violenza».

1.122

VITALI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predisporre» aggiungere le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

VITALI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di solidarietà sportiva)

1. Presso l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, è istituito un Fondo di solidarietà sportiva, di seguito denominato *Fondo*, avente lo scopo di erogare:

a) nella misura del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili, elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso, rispettivamente, di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, o di danno alle cose superiore a 15.000 euro, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima;

b) nella misura del 40 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per le finalità di cui all'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle Forze di polizia;

c) nella misura del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per l'alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei Corpi di polizia municipale, in proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell'anno precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera a), comporta la surrogazione del Fondo nei diritti per i risarcimenti dovuti, per la parte corrispondente all'ammontare dell'elargizione. Essa non può essere concessa prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale o prima della fissazione dell'udienza per le conclusioni delle parti nel procedimento ci-

vile per il risarcimento. Tuttavia, prima di tali atti, possono essere concesse anticipazioni complessivamente non superiori al 50 per cento dell'elargizione.

3. I provvedimenti di elargizione di cui al comma 1, lettera *a*), sono revocati e le somme già erogate, anche come provvisoria, sono recuperate nei casi seguenti:

a) se nel corso del procedimento penale o di quello civile per il risarcimento è accertato che il fatto lesivo non sussiste, che questo è indipendente dalle circostanze inerenti a manifestazioni sportive o la parte non ha diritto al risarcimento;

b) se risulta che l'interessato abbia concorso alla commissione dei reati di cui al comma 1, lettera *a*), ovvero di reati a questi connessi, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima.

4. Il Fondo è alimentato:

a) dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite per i fatti illeciti previsti dalle vigenti leggi recanti misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive;

b) da un contributo di solidarietà a carico delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa, relativamente agli eventi sportivi, nella misura del 2 per cento della spesa sostenuta per acquistare i diritti della singola manifestazione sportiva, e costituito inoltre dalla quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453. La determinazione del contributo, che tiene conto in misura non superiore al 50 per cento dell'entità della spesa a carico del bilancio dello Stato per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolti in occasione di manifestazioni sportive, è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio;

c) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

5. Il Fondo è amministrato mediante convenzione con la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa o con un primario istituto assicurativo o di credito. Fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta a relativa attività, l'Osservatorio assicura la verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, recante anche le modalità per la gestione del Fondo, i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP Spa o altro istituto concessionario, le procedure per la concessione e la

liquidazione delle elargizioni e dei contributi, secondo criteri idonei ad assicurare l'economicità della gestione e la speditezza dei procedimenti, nonché la tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Fondo è alimentato da un contributo di solidarietà costituito da una quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n 453, e pari al 3 per cento degli introiti pubblicitari connessi alla trasmissione o diffusione di eventi sportivi da parte delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero e al Ministero dell'interno.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 255-379-623-640-658-660-B. votazione finale	180	179	001	177	001	090	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0882 del 11-10-2005 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA.C	F	
AGOGLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	
ANGIUS GAVINO	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	M	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	
BASSO MARCELLO	F	
BASTIANONI STEFANO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	M	
BERGAMO UGO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BOBBIO LUIGI	F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	
BONATESTA MICHELE	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	F	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUNALE GIOVANNI	F	
BRUTTI MASSIMO	F	
BRUTTI PAOLO	F	
BUCCIERO ETTORE	F	

Seduta N. 0882 del 11-10-2005 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BUDIN MILOS	F	
CADDEO ROSSANO	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CAMBER GIULIO	F	
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	M	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CHERCHI PIETRO	F	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CHIUSOLI FRANCO	F	
CICCANTI AMEDEO	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	M	
COLOMBO EMILIO	A	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	M	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRADO ANDREA	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	
CREMA GIOVANNI	M	
CURSI CESARE	F	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	M	
D'AMBROSIO ALFREDO	F	
D'AMICO NATALE	C	

Seduta N. 0882 del 11-10-2005 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	F	
DE CORATO RICCARDO	M	
DELL'UTRI MARCELLO	F	
DELOGU MARIANO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DE PAOLI ELIDIO	F	
DE PETRIS LOREDANA	F	
DE RIGO WALTER	F	
DETTORI BRUNO	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	
DONATI ANNA	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FALCIER LUCIANO	M	
FALOMI ANTONIO	F	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	M	
FAVARO GIAN PIETRO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	
FLAMMIA ANGELO	F	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORTE MICHELE	F	
FRANCO VITTORIA	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	
GAGLIONE ANTONIO	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	

Seduta N. 0882 del 11-10-2005 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GIRFATTI ANTONIO	M	
GIULIANO PASQUALE	M	
GRECO MARIO	M	
GRILLO LUIGI	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	F	
GUBERT RENZO	F	
GUBETTI FURIO	F	
GUZZANTI PAOLO	F	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	
IOVENE ANTONIO	F	
KAPPLER DOMENICO	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LATORRE NICOLA	F	
LAURO SALVATORE	F	
LIGUORI ETTORE	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	
MAGISTRELLI MARINA	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MALABARBA LUIGI	F	
MALAN LUCIO	F	
MANCINO NICOLA	F	
MANFREDI LUIGI	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	M	
MANZIONE ROBERTO	M	
MARANO SALVATORE	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	

Seduta N. 0882 del 11-10-2005 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MEDURI RENATO	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MICHELINI RENZO	F	
MINARDO RICCARDO	M	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTALBANO ACCURSIO	F	
MONTI CESARINO	F	
MONTICONE ALBERTO	F	
MONTINO ESTERINO	F	
MORRA CARMELO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NESSA PASQUALE	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	
NOVI EMIDDIO	M	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	M	
PALOMBO MARIO	F	
PASCARELLA GAETANO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	F	
PETRINI PIERLUIGI	F	
PIANETTA ENRICO	F	

Seduta N. 0882 del 11-10-2005 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PIROVANO ETTORE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
PROVERA FIORELLO	F	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	M	
ROTONDO ANTONIO	F	
RUVOLO GIUSEPPE	F	
SALINI ROCCO	F	
SALVI CESARE	P	
SALZANO FRANCESCO	F	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	M	
SAPORITO LEARCO	M	
SCARABOSIO ALDO	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	
SERVELLO FRANCESCO	F	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	F	
SODANO TOMMASO	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
SUDANO DOMENICO	F	
TAROLLI IVO	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	
TESSITORE FULVIO	F	

Seduta N. 0882 del 11-10-2005 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TIRELLI FRANCESCO	F	
TOFANI ORESTE	F	
TOGNI LIVIO	F	
TOMASSINI ANTONIO	F	
TONINI GIORGIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TREDESE FLAVIO	F	
TREMATERRA GINO	F	
TUNIS GIANFRANCO	F	
TURCI LANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	M	
ULIVI ROBERTO	F	
VALLONE GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	M	
VICINI ANTONIO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VITALI WALTER	F	
ZANDA LUIGI ENRICO	F	
ZANOLETTI TOMASO	M	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	
ZICCONI GUIDO	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Caruso Antonino, Cirami, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Federici, Ferrara, Firrarello, Giuliano, Lauro, Mantica, Novi, Rizzi, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Sambin, per attività della 10^a Commissione permanente;
Girfatti, Greco e Manzella, per attività della 14^a Commissione permanente;
Battaglia Antonio, Crema, Falcier, Fassone, Manzione e Turrone, per attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;
Mulas e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'UEO;
Bonatesta e Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare OSCE;
Minardo e Pagano, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-III)

Rideterminazione delle dotazioni di fondi di riserva (3613-BIS)

Stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3613, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

(presentato in data 11/10/2005)

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-III)

Disposizioni per la tutela dell'ambiente (3613-TER)

Stralcio dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 3613, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

(presentato in data 11/10/2005)

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-III)

Disposizioni in materia di carta di identità elettronica (3613-QUATER)

Stralcio dell'articolo 61 del disegno di legge n. 3613, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento.

(presentato in data 11/10/2005)

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-III)

Disposizioni concernenti il sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica (3613-QUINQUIES)

Stralcio dell'articolo 62 del disegno di legge n. 3613, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento. (presentato in data 11/10/2005)

Sen. Longhi Aleandro, Flammia Angelo

Modifiche del primo comma dell'articolo 23 del d.p.r. del 22 settembre 1988, n. 448, arresto e custodia cautelare per i minori imputati di furto e scippo (3624)

(presentato in data 11/10/2005)

Sen. Ascutti Franco, Delogu Mariano, Favaro Gian Pietro, Gaburro Giuseppe, Brignone Guido, Acciarini Maria Chiara, Soliani Albertina, Betta Mauro, Cortiana Fiorello, Manieri Maria Rosaria

Disposizioni in materia di spettacolo (3625)

(presentato in data 11/10/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5^a Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri, 4^a Difesa, 6^a Finanze, 7^a Pubbl. istruz., 8^a Lavori pubb., 9^a Agricoltura, 10^a Industria, 11^a Lavoro, 12^a Sanità, 13^a Ambiente, 14^a Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/10/2005)

5^a Commissione permanente Bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008 (3614)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri, 4^a Difesa, 6^a Finanze, 7^a Pubbl. istruz., 8^a Lavori pubb., 9^a Agricoltura, 10^a Industria, 11^a Lavoro, 12^a Sanità, 13^a Ambiente, 14^a Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/10/2005)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. Michellini Renzo ed altri

Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/10/2005)

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 7 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 551).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 31 ottobre 2005.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con lettera in data 5 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni concernenti l'attività svolta dai seguenti enti:

Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Istituto Nazionale di Ottica Applicata;
Stazione Zoologica «A. Dohrn»;
Istituto Elettrotecnico Nazionale «G. Ferraris»;
Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi»;
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS).

Detto documento (Atto n. 726) è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7^a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 5 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla Parrocchia Maria SS. Assunta in Militello Rosmarino (ME), finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2003 concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2003 (Atto n. 727).

Detta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente, competenti per materia.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 7 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29

gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, la relazione sulle attività della Fondazione «La Biennale di Venezia», per l'anno 2004 (Atto n. 729).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 5 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, la relazione sull'andamento della partecipazione italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale – iniziativa «EUREKA», relativa agli anni dal 1999 al 2004 (*Doc. CXXV*, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 7^a e alla 10^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 30 settembre 2005, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 355 del 28 settembre 2005, depositata il successivo 30 settembre in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio);

in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delle restanti disposizioni della medesima legge.

Detto documento (*Doc. VII*, n. 215) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Interrogazioni, opposizione di nuove firme

Il senatore Caruso Luigi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02281, del senatore Bobbio.

Interrogazioni

MARTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

il giorno 6 ottobre 2005 il quotidiano «Il manifesto» ha pubblicato un articolo a proposito di Barbara Contini, in cui si riferisce che sono in molti a chiedersi con quale mandato l'ex governatrice di Nassiriya sia partita alla fine dello scorso anno per il Sudan;

a quanto risulta dalla lettura dello stesso articolo e da altre fonti giornalistiche, Barbara Contini, che è apparsa in televisione anche per chiedere ai cittadini italiani di contribuire alla raccolta fondi per l'emergenza nella regione del Darfur, non aveva alcun mandato politico per partecipare, come invece ha fatto, nella capitale nigeriana Abuja, ai negoziati in corso tra il governo sudanese e le formazioni ribelli del Darfur;

l'articolo citato conferma che la scorta attribuita alla Contini si sia trovata coinvolta in scontri a fuoco con le milizie janjaweed;

secondo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantica, il mandato di Barbara Contini si limitava a «coordinatrice degli interventi umanitari e di emergenza della cooperazione italiana»;

la missione italiana in Sudan è stata di recente rifinanziata nel quadro del decreto-legge che prolungava la partecipazione italiana a missioni internazionali,

si chiede di sapere:

se e quale sia l'attuale incarico di Barbara Contini e se sia stata fatta una valutazione, tecnica e politica, del suo servizio in Sudan;

se tale valutazione, prima della decisione di inviarla in Sudan, abbia coinvolto anche il suo mandato come governatrice della provincia di Dhi Qar, in Iraq, affidata al contingente italiano in quel paese;

se risponda al vero la notizia degli scontri a fuoco tra i soldati della scorta della Contini e i janjaweed e, in questo caso, se non sia opportuno trasmettere alle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento il rapporto redatto dagli ufficiali di detta unità;

con quali fondi siano stati finanziati gli *spot* che Barbara Contini ha usato per sollecitare la generosità dei cittadini italiani nei confronti del Darfur;

quale sia la posizione italiana rispetto alla crisi del Darfur e, più in generale, rispetto a un paese africano importante e delicato come il Sudan;

quale sia lo stato della missione internazionale in Sudan e, in particolare, il ruolo del contingente italiano in essa.

(3-02309)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TURRONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in questi giorni viene trasmesso uno *spot* pubblicitario televisivo di una grande società di telecomunicazioni girato all'ingresso del Foro Italo, in Roma, nel quale si vede un gruppo di ragazzi volteggiare con *skate-board* sull'imponente piazzale, tra l'obelisco e la Fontana della Sfera, pavimentato con mosaici degli anni '30 opera di Gino Severini e altri artisti;

in una seconda versione dello stesso *spot* si vede un vigile che, col piede, sbatte violentemente la tavola dello *skate-board* sui mosaici, mentre

altri *roller* e *skate-boarder* imperversano direttamente sul pavimento a mosaico;

il Comitato per la bellezza aveva pubblicamente denunciato i pericoli insiti in uno *spot* televisivo che potrebbe essere interpretato, dai ragazzi, come un incitamento a pattinare e ad esercitarsi con lo *skate-board*, senza alcun limite, sui marmi e sui preziosi mosaici degli anni '30, pratica che purtroppo viene abitualmente riscontrata nell'area in oggetto,

si chiede di sapere:

se CONI spa o altra autorità pubblica abbia concesso l'area in questione e autorizzato le riprese di uno *spot* altamente diseducativo, che induce all'uso e al consumo senza vincoli del patrimonio storico-artistico;

quali siano le valutazioni delle competenti autorità in merito all'uso che è stato fatto della concessione, con particolare riferimento alla salvaguardia del bene immobile;

se la Soprintendenza ai beni architettonici di Roma sia stata informata e quali provvedimenti ritenga di dover assumere, di concerto con il Comune di Roma, per assicurare la tutela di un complesso monumentale che fa parte della storia del nostro '900 e per promuoverne il rispetto;

se non si ritenga di dover immediatamente potenziare il servizio di vigilanza nella zona del Foro Italico al fine di scongiurare l'uso vandalico di massa degli ottomila metri quadrati di mosaici bianchi e neri di Severini, Canevari e Capizzano, lasciata sovente senza alcuna guardiania.

(4-09505)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

il Comune di Labico in provincia di Roma ha adottato un piano regolatore generale, variante di giugno 1987, approvato dalla Regione Lazio a giugno 1990 e delibera della Giunta regionale n. 4506/91, che prevedeva uno sviluppo della popolazione dai circa 1500 abitanti ai circa 5000 attuali;

tale sviluppo è avvenuto in modo disordinato e senza il rispetto degli *standard* urbanistici;

a distanza di anni sono state costruite intere zone sprovviste dei servizi minimi di abitabilità quali fogne, illuminazioni, marciapiedi, strade asfaltate e che intere zone sono un ammasso di fango in inverno e polvere in estate;

parte delle società lottizzatrici, senza fare fronte agli oneri concessori, sono in parte fallite o risultano insolventi nei confronti della pubblica amministrazione, venendo meno ai contratti e/o concessioni stipulati per la costruzione delle infrastrutture primarie e secondarie;

l'amministrazione comunale ha fatto decadere i vincoli urbanistici, non rinnovandoli per tempo, soprattutto per ciò che concerneva i servizi pubblici: scuole, verde pubblico, parcheggi, zona sportiva, ecc.;

ad oggi, dopo anni, pur avendo i residenti pagato migliaia di euro, gli immobili risultano senza abitabilità, perché nella maggioranza dei casi sono state riscontrate da parte degli acquirenti irregolarità nella realizzazione degli immobili stessi;

gran parte delle compravendite degli immobili è avvenuta ad opera delle stesse società costruttrici, tramite rogiti, senza peritarsi se gli immobili fossero idonei ad accogliere i proprietari né informare gli acquirenti di tali mancanze;

la maggior parte degli immobili in corso d'opera ha subito trasformazioni difformi dal progetto depositato nella fase di richiesta delle concessioni relative;

i disagi che i residenti di questi quartieri sono costretti a vivere da anni per gli infiniti cantieri sono stati puntualmente segnalati all'amministrazione comunale da parte del comitato di quartiere, che non ha mai ricevuto una risposta né scritta né verbale;

a causa di tutto ciò si continua a vivere in uno stato di diffuso malessere, perché le regole del vivere civile non vengono rispettate né dalle società costruttrici né fatte rispettare dagli organi competenti;

l'esasperazione dei cittadini di questi nuovi quartieri è arrivata a un punto di non ritorno, con il rischio di turbare l'ordine pubblico qualora non si ponga fine a questi disagi e non si conceda il nulla osta dell'abitabilità;

si sta lavorando a un'ulteriore variante del piano regolatore generale, di cui girano copie in modo del tutto arbitrario senza che questa sia stata adottata dalla Giunta,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sollecitare l'avvio di una indagine ispettiva e conoscitiva dettagliata da parte degli organi superiori prefettizi per verificare quanto segue:

i motivi per cui queste nuove abitazioni, dopo anni, siano prive di abitabilità;

i motivi per cui mancano i servizi primari e secondari pur essendo molte lottizzazioni terminate;

eventuali reati legati al mancato rispetto delle norme di tutela ambientale e della salute;

che non si siano verificati abusi edilizi in corso d'opera da parte delle società costruttrici;

il numero delle case senza abitabilità e i motivi di tale assenza;

eventuali conflitti di interesse tra le società costruttrici e i componenti della Giunta Comunale di Labico;

se eventuali responsabilità del mancato completamento delle opere di urbanizzazione siano a carico delle società costruttrici e/o dell'amministrazione locale;

se esistano responsabilità dell'Amministrazione pubblica per il mancato controllo delle lottizzazioni;

se si ravvisino reati nell'aver diffuso in anticipo copie della variante del piano regolatore generale.

(4-09506)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2005 è stato pubblicato il testo del decreto ministeriale 1° luglio 2005, n. 178, dal titolo «Re-

golamento per l'istituzione del fondo di solidarietà (...) del personale di Poste Italiane S. p.A.»;

l'art. 6 («Finanziamento») prevede, tra l'altro, il contributo ordinario dello 0,125 % a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile;

l'art. 3 («Amministrazione del fondo») individua un «comitato amministratore» composto, tra gli altri, da «sette esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro», e cioè SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONF-SAL, UGL-Comunicazioni, ed uno, il settimo, a rotazione tra TEC-STAT-USPPI, Unionquadri e SINDIP-Quadri; sono esclusi altri sindacati, pur presenti in categoria, come i Cobas PT-CUB;

tra i richiami introduttivi dell'articolato, al capoverso 8, si fa riferimento, letteralmente, al «contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001», ma tale atto non esiste, dato che il contratto collettivo nazionale di lavoro è stato stipulato solo l'11 gennaio 2001;

al successivo capoverso si richiama l'accordo «del 16 ottobre 2001, con il quale si è convenuto di modificare l'art. 3 del sopra citato contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001»;

ma nel «vero» contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001, l'art. 3 ha come titolo «procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro», e non l'altro;

al capoverso 10, poi, si richiama un «ulteriore» accordo, datato 17 dicembre 2003, con il quale si sarebbe decisa una diversa formulazione dell'art. 5, comma 2, del regolamento senza spiegare come si sia fatto a modificare in data 17 dicembre 2003 un regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 2005 o, al massimo, il decreto del 1° luglio 2005, n. 178,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga legittima l'esclusione dell'organizzazione sindacale Cobas PT-CUB dalla consultazione, dalla sottoscrizione e dalla partecipazione (eventuale) nel Comitato;

se ritenga legittimo stipulare accordi che risultano sconosciuti all'intera categoria, mai coinvolta prima ed estranea persino all'informazione successiva;

se ritenga legittimo un decreto ministeriale fondato su riferimenti normativi inesistenti (contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 luglio 2001) e su intese tra parti sociali secretate alla conoscenza degli obbligati al versamento delle quote individuali;

quale sia il testo del famoso «art. 3 del citato contratto collettivo nazionale del lavoro» e ove sia possibile reperirlo;

se non sia lecito, quindi, che l'organizzazione sindacale Cobas PT-CUB, o altre organizzazioni, possa dissentire con i propri aderenti dall'obbligazione decretale così maturata e decisa.

(4-09507)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con atto ispettivo 4-09389 del 21 settembre 2005 lo scrivente chiedeva di conoscere i provvedimenti che il Ministro dell'interno intendeva adottare per ripristinare la legalità nel Comune di Giugliano (Napoli);

che per la gara d'appalto servizio aggiuntivo di trasporto pubblico urbano (corse speciali studenti) è stato applicato il decreto legislativo n. 158/95 anziché il decreto legislativo n. 157/95 che disciplina gli appalti di servizio, nonché violato l'art. 69 del regio decreto n. 827/1924 e quello del principio della concorrenzialità, sancito da una copiosa e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato;

che il suddetto appalto è stato aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta di 1.187.751,24 euro oltre IVA. Numero delle offerte ricevute: una. Importo di aggiudicazione annuo: 1.175.873,73 euro, con un irrisorio 0,3 di ribasso;

che la ditta aggiudicatrice Gepa Tour s.r.l. con sede in Giugliano, sembra, per parentela, riconducibile ad un Consigliere capogruppo della maggioranza;

che, ai sensi della legge n. 726/1982, l'appalto sembra illegittimo e con evidenti interessi di natura criminale;

che altri Consiglieri dell'esecutivo, in contrasto con le norme e leggi che regolano l'attività amministrativa del loro mandato, svolgono funzioni di supporto alle attività imprenditoriali di parenti ed amici,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intendano adottare per ripristinare la legalità nel Comune di Giugliano;

se non si ritenga di attivare le procedure previste dalla normativa antimafia con l'invio della Commissione prefettizia di accesso.

(4-09508)

LAURO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la situazione della sicurezza a Napoli è diventata insostenibile e ogni giorno si verificano episodi criminosi gravi;

la notte del 27 marzo 2005 è accaduto un episodio di estrema gravità perché conferma non solo il totale ritiro delle forze dell'ordine dal territorio ma addirittura il rifiuto di intervenire dinanzi a una segnalazione precisa di un cittadino costretto ad assistere a un vero e proprio scontro tra extracomunitari fatto di lanci di bottiglie di vetro (che colpivano, tra l'altro, anche le auto in sosta), pugni e urla. L'episodio è avvenuto in via Pica, alle spalle dell'Hotel Terminus, a ridosso di Piazza Garibaldi, ovvero la piazza della stazione, in una zona dove ci sono numerosi hotel e alberghi che accolgono turisti e professionisti. La segnalazione arriva all'interrogante da un concittadino esasperato che alle 3 di notte, una volta allertato il 113, non ha visto giungere nessuna volante della polizia anche se lo scontro tra questi sbandati è durato per svariati minuti. Altri abitanti probabilmente hanno fatto la stessa segnalazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto sopra esposto risponda al vero;

come si intenda far fronte al bisogno di sicurezza che hanno i cittadini napoletani;

come si valuti l'amministrazione comunale, a giudizio dell'interrogante latitante, che, a ogni appello lanciato per il ripristino delle norme basilari della vivibilità e dell'ordine sul territorio, farfuglia risposte secondo l'interrogante intempestive e prive di senso richiamando concetti quali l'obbligo di accoglienza degli stranieri e la tolleranza verso il prossimo che non c'entrano nulla con il problema posto;

come si giustifichi il fatto che la polizia abbia rinunciato a intervenire lasciando campo libero all'occupazione del territorio da parte di personaggi che infangano la città e mostrano di essa un volto desolante;

se non si intenda valutare la possibilità di introdurre per Napoli il divieto di vendere alcolici in bottiglie di vetro dopo una certa ora e come si intenda adoperarsi per garantire risposte tempestive alle richieste di intervento e di aiuto dei cittadini.

(4-09509)

BERGAMO, DANIELI Paolo, IERVOLINO, MULAS, DE RIGO, FAVARO, GABURRO, SODANO Calogero, TREDESE, FORLANI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la legge n. 88/2001 sono stati concessi aiuti alla costruzione di nuove navi con contratti stipulati entro il 31/12/2000;

alcuni cantieri e armatori beneficiari di tali aiuti, avendo fatto affidamento sull'impegno dello Stato al pagamento di quanto previsto dalla legge citata, rischiano di andare incontro a gravi crisi finanziarie e, in alcuni casi, al fallimento, se non vengono erogati al più presto i contributi cui hanno diritto;

le navi, per cui sono previsti i contributi dalla legge 88/2001, sono state ultimate da tempo e la mancata concessione dei contributi, oltre che comportare un inadempimento dello Stato a impegni assunti, causerà una grave crisi per il settore navale e il fallimento di aziende tecnologicamente valide, con ripercussioni sull'occupazione, sul prodotto interno lordo e sulla situazione sociale di diverse regioni;

con la legge finanziaria del 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004), erano stati stanziati 12.000.000 di euro in limiti di impegno per tre anni, per il rifinanziamento parziale della legge n. 88/2001, fondi che non sono stati utilizzati a causa della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 10 febbraio 2005;

per sanare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale che blocca l'erogazione dei contributi sarebbe sufficiente far approvare un emendamento, il cui testo è già stato predisposto da tempo e la cui copertura è disponibile, come indicato al precedente punto 3;

per far fronte all'integrale fabbisogno finanziario della legge n. 88/2001 e garantire i contributi a tutte le costruzioni valutate e ammesse al beneficio dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è necessario uno stanziamento aggiuntivo di altri 19 milioni di euro in limiti di impegno annuali per il periodo di 12 anni,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano adottare per permettere con la massima urgenza lo sblocco dei fondi stanziati e disponibili ai sensi della legge n. 88/2001 e la conseguente erogazione dei benefici a favore di cantieri ed armatori per navi costruite e già ultimate da tempo;

quali iniziative si intendano altresì adottare per garantire la copertura dell'integrale fabbisogno finanziario della legge, tale da permettere l'erogazione di tali contributi a tutte le iniziative ammesse nelle graduatorie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e garantire altresì il pagamento di tutte le rate di contributo previste dalla legge, da effettuarsi in 12 anni.

(4-09510)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che sul mensile «La Voce della Campania» del settembre 2005 si legge che nel Tribunale di Napoli è calato il gelo dopo l'improvvisa perquisizione di fine luglio scorso, scaturita dalle accuse mosse dal superpentito di camorra Luigi Giuliano a carico del presidente del tribunale del riesame Gianpaolo Cariello «e di altri magistrati» che come lui – secondo l'accusa formulata dai PM della capitale Italo Ormani, Roberto Cavallone e Diana De Martino – avrebbero agevolato il clan di Forcella in diverse occasioni, con scarcerazioni facili o altri provvedimenti «benevoli». È stato colpito da analoghi provvedimenti anche il penalista Antonio Briganti, più volte ai vertici delle Camere penali locali e nazionali, che avrebbe fatto da tramite fra i clan ed una certa parte della magistratura napoletana;

che sembra che già negli anni Ottanta il nome Gianpaolo Cariello balzò alle cronache come presidente del collegio chiamato a pronunciarsi su uno fra i più tormentati casi giudiziari della storia italiana: le accuse mosse dai pentiti di camorra al popolare conduttore televisivo Enzo Tortora. In seguito si occupò del processo a Carlo Petrella e alla sua Casa di Ban, il fondatore del centro per il recupero dei tossicodipendenti di Torre Annunziata finito sotto inchiesta (e poi scagionato) nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Giancarlo Siani, giornalista de «Il Mattino» ai tempi del direttore Pasquale Nonno;

che anche nel 2000 i riflettori si accesero sul nome di Gianpaolo Cariello, allorquando il deputato di AN Maurizio Gasparri, in due articoli pubblicati su «Il Mattino» di Napoli dei giorni 18 e 19 marzo 2000, commentava la fuga di Carmine Giuliano, fratello di «don Luigino» ed imputato per associazione camorristica, dalla casa di cura Sant'Anna di Casino: «Devono essere presi provvedimenti punitivi nei confronti di quei due magistrati irresponsabili che hanno concesso l'uscita dal carcere al boss (...) asserendo motivi di salute che evidentemente non esistevano, visto che il capoclan si è dato facilmente alla fuga (...). Ancora una volta la decisione avventata di un giudice vanifica il sacrificio di poliziotti, carabinieri e finanziari nel contrastare il crimine. Ma stavolta i magistrati che hanno sbagliato devono pagare. L'organo di autogoverno della magistratura dovrebbe punire il macroscopico errore di chi ha liberato il boss. Gasparri rincarava la dose nell'edizione del 19 marzo 2000: »La decisione di

mandare in ospedale il boss non è stata presa per dabbenaggine, ci sono sospetti e li riferirò». E ancora: «Le informazioni che mi sono pervenute sono di fonte investigativa. Chiediamo provvedimenti nei confronti dei magistrati responsabili. Sono peraltro poco convinto in questa fase che la magistratura possa accertare l'operato di altri magistrati, perciò chiederò accertamenti anche con interrogazioni parlamentari». L'episodio della fuga del Giuliano destò grande scalpore e rimase di attualità politica per diversi giorni, tanto che fu oggetto anche di iniziative parlamentari di sindacato ispettivo, iniziative che lo stesso deputato Gasparri aveva preannunziato;

che il degrado morale nel quale verserebbero alcuni settori della magistratura sarebbe testimoniato da numerosi altri episodi che vedrebbero coinvolti alcuni magistrati e giudici, che avrebbero ottenuto da importanti studi legali l'assunzione di propri stretti congiunti determinandosi, così, una evidente ed inconfutabile condizione di soggezione, di condizionamento e perdita di imparzialità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie riguardanti procedimenti o processi nei quali sono interessati a vario titolo sia gli avvocati datori di lavoro dei figli dei magistrati e sia i magistrati stessi. Una simbiosi che oramai infanga irrimediabilmente i principi costituzionali posti a tutela della parità dei cittadini dinanzi alla giustizia;

che l'ingegnerizzazione dei sistemi affaristico - collusivi e criminali tra settori deviati della magistratura e dell'alta burocrazia e settori del crimine organizzato si concretizzerebbe anche attraverso la simulazione di incarichi professionali ad avvocati figli degli stessi magistrati e burocrati per conferire una parvenza di legalità alla percezione di somme che altro non sono che il frutto di episodi corruttivi e concussivi;

che il livello etico e il senso delle istituzioni sembrano allo scrivente del tutto assenti nelle funzioni giurisdizionali esercitate da alcuni magistrati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito a quanto esposto in premessa;

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo in merito all'esigenza di attivare nelle competenti sedi le opportune iniziative per far svolgere indagini patrimoniali sul conto di magistrati e alti burocrati i cui figli, spesso di professione avvocati, operano in ambiti che normalmente sono sottoposti alla competenza dei propri genitori.

(4-09511)

FLORINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il territorio della provincia di Napoli è quotidianamente martoriato e mortificato dalla invasiva presenza della camorra, che ha dato prova di non essere più ai margini della società, ma sta tentando di conquistare progressivamente i centri dei poteri politico, burocratico, economico e sociale;

che in questa fase storica, in cui si stanno ridefinendo le forme della politica ed i suoi rapporti con l'economia e la società, i clan camorristici tentano di inserirsi al centro di questa rete di relazioni, tentando di

non porsi in posizione esterna o antitetica, ma di stare ben dentro lo Stato, la politica, la società, l'economia;

che dal controllo del traffico di sostanze stupefacenti, dal mercato illegale degli appalti e dal sistema cosiddetto dell'ecomafia, le organizzazioni criminali che imperversano sul territorio napoletano traggono le principali fonti di profitto;

che, nonostante l'encomiabile sforzo messo in campo dalle forze dell'ordine e da taluni magistrati della Procura Antimafia napoletana, la criminalità organizzata, con arrogante ostentazione di atti riconducibili a poteri occulti con funzioni di antistato, si dimostra capace di resistere agli attacchi dello Stato;

che il nostro ordinamento giuridico include una legislazione nata per contrastare sul nascere i fenomeni di condizionamento ed ingerenze della criminalità nelle amministrazioni locali e nelle imprese incaricate di eseguire appalti per conto degli enti pubblici. E' una legislazione di prevenzione che è sostanzialmente finalizzata ad evitare il compimento di eventi delittuosi o criminali sul nascere. Questa normativa, nel nostro ordinamento, si colloca quale preventiva risposta dello Stato contro la sempre maggiore, prevaricante ed invasiva azione del crimine organizzato che, pur di appropriarsi di commesse pubbliche, non esita, attraverso sofisticate e diaboliche operazioni societarie, a celarsi dietro imprese apparentemente «pulite» e, quindi, in possesso, in modo fittizio, dei requisiti per ottenere la certificazione antimafia;

che con atto ispettivo 4-05924 del 20 gennaio 2004 l'interrogante ha denunciato la vicenda della società E.P. S.p.a., operante nel settore delle forniture pasti e generi alimentari alle Pubbliche Amministrazioni, con sede legale in Roma e sede operativa a Napoli, la quale, pur se apparentemente immune da pregiudizi, di fatto sarebbe sottoposta al condizionamento di pericolose organizzazioni criminali;

che il Prefetto di Roma, dopo aver condotto una scrupolosa, dettagliata e puntuale attività istruttoria, emetteva contro l'E.P. S.p.a. provvedimento antimafia per condizionamento da parte della criminalità organizzata;

che, come si evince dal sito internet www.giustizia-amministrativa.it, il provvedimento antimafia del Prefetto di Roma veniva confermato nella legittimità dal TAR del Lazio in sede cautelare;

che ciò nonostante il Prefetto di Roma nel corso del mese di agosto scorso avrebbe revocato il proprio provvedimento antimafia a seguito di una lettera della DIA di Napoli, con la quale il neo nominato Vice Questore, capo della stessa DIA, avrebbe modificato il contenuto di una precedente informativa a seguito di pressanti e reiterate azioni di ingerenza presso gli uffici della DIA di Napoli operate da politici e da un emissario di un alto burocrate, collegato indirettamente alla stessa società E.P. S.p.a., tese ad ottenere la mistificazione dei fatti accertati;

che la società E.P. S.p.a. risulterebbe indiziata di essere condizionata ed infiltrata dal pericoloso clan camorristico capeggiato dal noto boss della camorra Eduardo Contini, resosi recentemente latitante a seguito di una discutibile e sospetta decisione di Giudici napoletani di concessione di benefici detentivi alternativi a quello carcerario. Decisione adottata,

guarda caso, in prossimità dell'emissione di una sentenza con la quale il Contini è stato condannato per duplice omicidio;

che la revoca del certificato antimafia da parte dell'ignaro Prefetto di Roma sul conto della società E.P.S.p.a. costituirebbe esclusivamente il frutto di un'azione mistificatoria che sarebbe stata consumata negli Uffici della DIA di Napoli;

che il livello etico e il senso delle istituzioni sembrano allo scrivente del tutto assenti nelle funzioni di alcuni importanti Uffici governativi napoletani,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito a quanto esposto in premessa;

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito all'esigenza di attivare nelle competenti sedi le opportune iniziative per far svolgere indagini patrimoniali tese ad individuare eventuali soci occulti della società E.P.S.p.a. e per accertare se questa società abbia effettuato illeciti pagati di «tangenti» celandoli con fittizie operazioni di spesa.

(4-09512)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che martedì 4 ottobre 2005 è andata in onda la puntata di «Balarò» dedicata alla legge finanziaria;

che il conduttore della trasmissione, dott. Giovanni Floris, aveva invitato anche l'on. Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce, che già nel 2004, e poi nelle scorse settimane, aveva lanciato con successo la proposta di un «taglio ai costi della politica»;

che l'on. Poli Bortone, pur facendo presente di essere impegnata quel giorno a Bruxelles, come europarlamentare, aveva accettato l'invito e pertanto veniva concordata la sua partecipazione in collegamento;

che poco prima della messa in onda della trasmissione all'on. Poli Bortone è stato comunicato che la sua partecipazione non era più prevista, in quanto il confronto tra lei ed il Sindaco di Roma, on. Veltroni, non era più possibile per il rifiuto di quest'ultimo;

che, invece, alla trasmissione ha partecipato il Sindaco di Firenze, di centro-sinistra come l'on. Veltroni;

che si tratta di una evidente discriminazione contro un Sindaco del centro-destra e, soprattutto, contro una rappresentante politica che già lunedì 3 ottobre 2005, in un'altra trasmissione, quella di «Porta a Porta», aveva ben rappresentato la posizione del centro-destra sui tagli agli enti locali previsti dalla legge finanziaria, mettendo in difficoltà Mercedes Bresso, Presidente DS della Regione Piemonte;

che, a giudizio dell'interrogante, è proprio questo il motivo della discriminazione operata nei confronti del Sindaco di Lecce;

che tutto ciò è avvenuto ad opera della RAI, TV pubblica,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia possibile il libero confronto tra le diverse posizioni, senza discriminazioni nei confronti di rappresentanti del centro-destra.

(4-09513)